SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 8 novembre 2023.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*. (Delibera n. 279/23/CONS). (23A07146)

DELIBERA 8 novembre 2023.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 280/23/CONS). (23A07147)

DELIBERA 8 novembre 2023.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. (Delibera n. 281/23/CONS). (23A07148)

DELIBERA 8 novembre 2023.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023. (Delibera n. 282/23/CONS). (23A07149)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Vaprio d'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Vaprio d'Adda (Milano);

Considerato altresì che, in data 17 novembre 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vaprio d'Adda (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vaprio d'Adda (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Fumagalli.

Il citato amministratore, in data 17 novembre 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vaprio d'Adda (Milano).

Roma, 6 dicembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A07216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2023.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Elbling	Amb.	Viktor
Masset	Amb.	Christian
Ramos Filho	Amb.	Hélio Vitor

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A07239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2023.

Conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alkhamis-Kanoo sig.ra Huda;

Freiha sig. Bassam Said;

Lombardi sig. Amadeo José;

Rantala-Engberg amb.ce Pia;

Rizzi sig. Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A07240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2023.

Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alkhalifa sceicco Mohamed Abdulla Khalifa;

De Rocchi sig. Antonio;

Eloit sig.ra Monique;

Ferlaino sig.ra Francesca;

Franceschini sig. Enrico;

Giachetti sig. Guido Renato;

Hsu sig.ra Hsiu-Lan;

Varvello sig. Marco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A07241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2023.

Conferimento dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Alcaraz sig.ra María Victoria;

Alciati sig.ra Silvia;

Andrizzi sig. Emanuele;

Ayçin sig. Fatih;

Bonaglia sig. Federico;

Costanzo sig.ra Manuela;

Falkowski sig. Wojciech;

Faria sig. Luiz Fernando;

Fazzari sig. Maurizio;

Fekete sig.ra Monica Claudia;

Gulino sig. Joseph Daniel Jr.;

Loffreda sig. Tony;

Medda sig.ra Eleonora;

Molteni sig. Franco Carlo Roberto;

Pendás García sig. Benigno;

Prodi sig.ra Maria Chiara;

Randall sig. Theo;

Riccelli sig.ra Lucia;

Rubino sig. Francesco;

Russet Traverso sig.ra Therese;

Scalzo sig. Salvatore;

Schiavarelli sig.ra Luciana;

Smyth sig. Brendan;

Tondato sig.ra Marina;

Trenti sig. Michele;

Wadhwa sig. Anil;

Yu sig.ra Jessica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A07242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2023.

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Al Zakwani	Sig.	Saleh
Aldeghaither	Sig.	Bader Mohammed A.
Aliberti	Sig.	Enrico Riccardo
Alla	Sig.ra	Loreta
Alonzi	Sig.ra	Anna Immacolata
Alrashed	Sig.	Abdulrahman Rashed A.
Badamšins	Sig.	Eriks
Barbabella	Sig.	Lincoln Duque
Barp	Sig.	Gianfranco
Bartolozzi	Sig.	Paolo
Basile	Don	Domenico
Bavestrello	Sig.	Pierino
Bellotti	Sig.	Giovanni
Berardelli	Sig.	Claudio
Bertini	Sig.ra	Adriana Marlene Lourdes
Bettega Corrêa	Sig.	Arthur Fernando
Blasi	Sig.	Alessandro
Boarini	Sig.ra	Romina
Bogdanos	Sig.	Matthew
Boiardi	Monsignor	Massimiliano Matteo

Bordiga	Sig.	Mirko Pietro
Burger	Sig.	Georg Paul
Bushati	Sig.ra	Albana
Calvo Hernandez	Sig.	Nelson Carlos
Cangemi	Sig.	Thomas R.
Caroli	Sig.ra	Anna Rita
Cerullo	Sig.	Giovanni
Chadikovski	Sig.	Aleksandar
Chou	Sig.	Yi Shou
Clements Gillespie	Sig.	Nathan Alexander
Comelli	Sig.	Cristiano
Confessa	Sig.	Giuseppe
Covini	Sig.ra	Alessandra
Cozza De Picado	Sig.ra	Olga
Dağaçar	Sig. ra	Yasemin
Dalla Chiusa	Sig.ra	Adriana Beatriz
De Leo	Sig.	Stefano
De Lima	Sig.	Guilherme Marco
Disilvestro	Sig.	Alejandro
Dri	Sig.ra	Norma Cristina
Emiliani	Sig.ra	Orietta
Esposito	Sig.	José
Eta	Sig.ra	Gladys Edem
Fahad Mahmood Al Said	Sig.	Sayyid Kamil
Fitzgerald Kennedy Henry	Sig.	Thomas
Flemrova	Sig.ra	Alice
Frignani	Sig.	Luca Andrea
Frosi	Sig.ra	Miriam
Gamba	Sig.	Daniele
Gaugers	Sig.	Sandris
Gemelli	Sig.	Marcellino
Gentile	Sig.ra	Carmela
Giuliano	Sig.ra	Karina Norma
Gottardo	Sig.	Carlo
Green	Sig.	John
Grondona	Sig.	Jaime
Hamadeh	Sig.	Bassam Ribhi A.
Herra	Sig.	Rafael Angel
Horta Andrade	Sig.ra	Carolina
Hraste Soco	Sig.ra	Iva
Jónsdóttir	Sig.ra	Rósa Björg
Jurado Carriel	Sig.	Victor Manuel
Kratochvil	Sig.ra	Ilse
Lamberti	Sig.	Enzo Diodato
Landi	Sig.	Andrea
Leali	Sig.ra	Anna
Lelli	Sig.	Nicola
Lercari	Sig.	Marco
Loi	Sig.	Paolo Vincenzo Francesco
Lomonte	Sig.	Bruno
Lopresti	Sig.	Luigi
Lungu	Sig.ra	Gabriela
Maggiolo	Sig.	Vicente
Maischberger	Sig.	Martin
Mamone	Sig.	Augusto Pablo
Manzo	Sig.	Ferdinando
Marchisio	Sig.ra	Mariela Alejandra
Marina	Sig.	Ognen
Marini	Sig.	Giacomo
Martino	Sig.	Antonio
Massari	Sig.	Giandomenico
Matto	Sig.ra	Rosa
Mazzucchelli	Sig.ra	Chiara
Mediavilla	Sig.	Gerardo
Messina	Sig.	Davide
Misciattelli	Sig.ra	Veronica
Molco	Sig.ra	Gaia
Monticelli	Sig	Daniele
Montuori	Sig.ra	Liliana
Mosconi	Sig.	Ilario
Muşat	Sig.ra	Carmen Silvia
Ñamandú	Sig.	Carlos Alejandro
Nikolaou	Sig.ra	Maria
Ovcina	Sig.ra	Jasmina
Pagni	Sig.	Carlos Orlando
Panciera	Sig.ra	Maria Teresa
Pardo	Sig.ra	Marion Ursula
Passetti	Sig.ra	Valeria
Perazzo	Sig.	Vittorio
Petrosino	Suor	Antonietta Maria
Piccione	Sig.	Paolo
Pocci	Sig.	Claudio

Ponzanelli	Suor	Adalberta
Popovic	Sig.ra	Natasha
Porley Saldaña	Sig.	Fabricio Omar
Posti	Sig.ra	Monia
Primi	Sig.ra	Annalisa
Profera	Sig.	Giuseppe
Pupulin	Sig.	Franco
Quirante Rives	Sig.	José Vicente
Rebane	Sig.ra	Kristiina
Relli	Sig.ra	Federica
Rizaj	Sig.	Edmond
Rodríguez Amador	Sig.ra	Laura
Rogule	Sig.ra	Astrida
Rubins	Sig.	Guntis
Russo	Sig.	Roberto
Saba	Sig.	Giuseppe
Salacone	Sig.	Alessandro
Scala	Sig.	Fabio
Scherrer Da Silva	Sig.	Wallerson
Sepe	Sig.	Fabrizio
Serafim Tiezzi	Sig.ra	Isabela Maria
Serena	Suor	Loredana
Shin	Sig.	Sung-Chul
Snogdal	Sig.	Jan
Steneri	Sig.	Carlos Cesar
Sumiyoshi	Sig.	Satoshi
Syndikus	Sig.ra	Candida
Teodorescu	Sig.ra	Adina Raluca
Tümer	Sig.	Zihni
Valsamis	Sig.	Federico
Vargas Konrad	Sig.	Kaiser David
Vereş	Sig.ra	Raluca
Veroner	Sig.ra	Lara Fleur
Veronese	Sig.	Nicola Luca Maria
Vieira Da Cunha De Menezes	Sig.	José Augusto
Visco	Sig.	Carlo Franco
Yildiz	Sig.	Haluk
Zaccaria	Sig.	Domenico
Zawadzka	Sig.ra	Izabela
Zini	Sig.ra	Claudia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2023

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A07243

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2023.

Autorizzazione al Ministero dell'interno – Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ad assumere 245 unità di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali»;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha disposto, tra l'altro, che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, e, in particolare l'art. 12-*bis*, comma 1, lettera *a)*, secondo cui, a decorrere dal 2022, le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2023, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 103 unità di segretari comunali, a valere su parte del *budget* assunzionale dell'anno 2022 - relativo alle cessazioni 2021;

Visto il decreto prefettizio n. 29608 del 25 ottobre 2023, trasmesso con nota n. 29610 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES), ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di n. 245 unità di segretari comunali, a valere per n. 92 unità sul residuo del *budget* assunzionale dell'anno 2022 - relativo alle cessazioni 2021 e per le restanti n. 153 unità sul *budget* assunzionale dell'anno 2023 - relativo alle cessazioni 2022;

Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che, alla data del 25 ottobre 2023, risultano in servizio n. 2.510 segretari, di cui n. 2.264 titolari di sede, n. 132 in disponibilità, n. 114 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall'Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.132;

Considerato che, con il suddetto decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.868, di cui n. 1.923 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 750 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 162 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 28 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e che n. 5 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che nel citato decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.622 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.132 sedi di segreteria e i n. 2.510 segretari in servizio;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 25 ottobre 2023, n. 29608, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) ha comunicato che, vista la direttiva del Ministro dell'interno del 9 marzo 2023, il *budget* assunzionale relativo all'anno 2023 è di n. 153 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell'anno 2022, che risultano essere pari a n. 128 unità;

Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES) risulta coerente con il fabbisogno;

Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex* AGES), è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali a valere per n. 92 unità sul *budget* residuo derivante dalle cessazioni dell'anno 2021 e per n. 153 unità sul *budget* derivante dalle cessazioni dell'anno 2022.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2023

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3330

23A07189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.», in Monestirolo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995, che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 13 marzo 2023 dal centro «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.», con sede legale in via Pastorella, 17 - 44124 Monestirolo (FE);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 13 marzo 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 4 ottobre 2023 presso il centro «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.», con sede legale in via Pastorella, 17 - 44124 Monestirolo

(FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3, del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4, del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5, del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture ornamentali;

e) colture orticole;

f) conservazione post-raccolta;

g) diserbo;

h) entomologia;

i) microbiologia agraria;

j) nematologia;

k) patologia vegetale;

l) zoologia agraria;

m) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.» in data 4 ottobre 2023.

2. Il centro «Centro di saggio Innovaricerca S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07030

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio ProAgri S.r.l.», in Bisceglie, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023 n. 0654799, con il quale l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 8 luglio 2023 dal centro «Centro di saggio ProAgri S.r.l.» con sede legale in via Mauro Contò, 35 - 76011 Bisceglie (BT);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 8 luglio 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 24 agosto 2023 presso il centro «Centro di saggio ProAgri S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio ProAgri S.r.l.» con sede legale in via Mauro Contò, 35 - 76011 Bisceglie (BT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali ed aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) concia sementi;

i) conservazione post-raccolta;

j) diserbo;

k) entomologia;

l) microbiologia agraria;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio ProAgri S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio ProAgri S.r.l.» in data 24 agosto 2023.

2. Il centro «Centro di saggio ProAgri S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07031

DECRETO 6 dicembre 2023.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.», in Tortoreto Lido, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 7 gennaio 2021, n. 4, con il quale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2023, n. 0654799, con il quale l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V attribuito al dott. Bruno Caio Faraglia con DM 3 dicembre 2020, n. 9357219, è stato prorogato fino al 31 marzo 2024;

Vista l'istanza presentata in data 18 aprile 2023 dal Centro «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.» con sede legale in - via A. Canova n. 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data 18 aprile 2023, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 5 e 6 ottobre 2023 presso il centro «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.» con sede legale in - via A. Canova n. 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

m) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

n) studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

o) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

p) prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

q) studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali ed aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) colture tropicali;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) microbiologia agraria;

n) nematologia;

o) patologia vegetale;

p) zoologia agraria;

q) produzione sementi;

r) vertebrati dannosi;

s) sviluppo di fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.» in data 5 e 6 ottobre 2023.

2. Il centro «Centro di saggio Res Agraria S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

23A07032

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2023.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sede staccata di Caltanissetta - e della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta, nella giornata del 7 dicembre 2023.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Visti i messaggi di posta elettronica del 6 dicembre 2023, con i quali il direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della Sezione staccata di Caltanissetta della medesima Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia e della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta, nella giornata del 7 dicembre 2023, per interruzione della fornitura di energia elettrica, nella fascia oraria 8,30-16,20, come preannunciato in data 5 dicembre 2023 da ENEL-Distribuzione;

Vista la nota prot. n. 201508 dell'11 dicembre 2023, con la quale, il direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività di entrambi gli uffici in oggetto, nella giornata dell'11 dicembre 2023;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza dei citati uffici, nella giornata del 7 dicembre 2023, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sicilia, che, con nota prot. n. 1172, datata 15 dicembre 2023, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sede staccata di Caltanissetta - e della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta, nella giornata del 7 dicembre 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Capo Dipartimento: SIRIANNI

23A07169

DECRETO 29 dicembre 2023.

Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE;

Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, recante l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Vista la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2024;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel registro;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 39/2010, secondo il quale l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti e indiretti della vigilanza sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, comma 12, del più volte citato decreto legislativo n. 39/2010, che prevede che gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità sono finanziati dai contributi degli iscritti al registro ai sensi del sopra citato art. 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2020, n. 318, «Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali»;

Considerato che, per dare maggiore incisività a talune attività indicate nell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 39/2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, è stato costituito, tra l'altro, l'Ufficio XV dell'Ispettorato generale di finanza presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che ha tra le sue prevalenti attribuzioni di competenza il controllo della qualità dei revisori legali dei conti e la formazione continua degli iscritti;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 17 febbraio 2023, con la quale è stato costituito un comitato consultivo in materia di controllo della qualità finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controlli della qualità;

Tenuto conto degli esiti dei lavori del suddetto Comitato pubblicati sul sito della revisione legale, contenenti proposte di criteri e di schemi procedurali per l'attuazione della disciplina dei controlli;

Considerata la necessità di avviare, con ogni opportuna gradualità, i predetti controlli;

Considerata altresì la necessità dell'adeguamento delle attività connesse all'entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere al progressivo adeguamento del contributo a carico degli iscritti al registro dei revisori legali, attualmente pari a euro 35,00, per fare fronte, in particolare, alle attività di svolgimento dei controlli della qualità, incluse le attività propedeutiche all'avvio dei predetti controlli, nonché alla formazione continua, al rafforzamento delle altre funzioni di vigilanza sui revisori legali dei conti in capo al Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e all'adeguamento delle attività connesse all'entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

Ritenuto di incrementare, per il 2024, di euro 12,00 il contributo annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori legali e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di ulteriori euro 10,00;

Ritenuto, pertanto, di rideterminare l'entità del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori legali nella misura di euro 47,00, per il 2024, e di euro 57,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprensivi delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, a copertura dei costi diretti e indiretti delle funzioni conferite al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010 e delle disposizioni attuative dell'art. 3 della direttiva 2022/2464;

Ritenuto di destinare preferibilmente, in sede di prima applicazione, per il biennio 2024-2025, le risorse derivanti dal maggior contributo nella misura di due terzi alle attività relative ai controlli della qualità, incluse le attività propedeutiche all'avvio dei predetti controlli, alla formazione dei controllori della qualità e all'erogazione di maggiori contenuti formativi sulla piattaforma MEF e di un terzo alle restanti attività di vigilanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata

e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera *o)*, e l'art. 8, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2012, n. 201, nonché i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di «Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico»;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'art. 64, comma 2-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce all'art. 64-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-*ter* in base al quale «i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»;

Decreta:

Art. 1.

Contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali

1. Dal 1° gennaio 2024, il contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in euro 47,00. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato in euro 57,00.

2. L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalità di cui all'art. 2, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della vigilanza. L'aggiornamento avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione al fine di verificare la correttezza della liquidazione e del versamento del contributo.

Art. 2.

Modalità di versamento del contributo annuale

1. L'importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID denominato «PagoPA» di cui alle linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l'indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l'esecuzione del versamento.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo annuale confluiscono su apposito conto corrente intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, o a soggetto da esso incaricato, che ne tiene distinta contabilità anche al fine della rendicontazione al Ministero medesimo. I contributi incassati in ciascun bimestre sono riversati, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di dieci giorni dalla fine del bimestre stesso, comprensivi degli interessi maturati sul predetto conto corrente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate al capitolo 2642 dello stato di previsione del Ministero medesimo, o, per le spese di investimento, al capitolo 7545, e destinate al finanziamento delle funzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 3.

Trattamento dei dati

1. Per lo svolgimento di talune delle attività relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al registro dei revisori legali, il Ministero dell'economia e delle finanze può, anche tramite il soggetto da esso incaricato su base convenzionale, comunicare i dati personali dei predetti iscritti ad istituti bancari o postali per finalità di predisposizione degli avvisi di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonché per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.

Art. 4.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2020, n. 318, «Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali».

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro: GIORGETTI

24A00004

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 novembre 2023.

Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A2 ammessi al cofinanziamento statale *ex* art. 8, comma 12, del decreto 30 novembre 2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l' art. 17, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attività;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009, reg. 1, foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;

Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con decreto ministeriale 18 aprile 2023, n. 265;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonché la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 12, recante «stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2023;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «*standard* minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il d.d. 10 febbraio 2022 n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione» con riferimento all'art. 6, comma 2, del V bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A2) relativa agli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;

Visto l'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021 che ha destinato per gli interventi di tipologia A2) una quota delle risorse pari a euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue, eventualmente disponibili all'esito del presente Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto direttoriale n. 2045 del 13 dicembre 2022, di impegno e versamento della complessiva somma di euro 59.681.480,00, destinata al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari presentati nell'ambito del V bando legge n. 338/2000, rispettivamente:

sul PG/1 euro 17.871.480,00;

sul PG/4 euro 6.810.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti - 2018»);

sul PG/5 euro 10.000.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti - 2019»);

sul PG/6 euro 25.000.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti - 2020»);

Visto il decreto direttoriale n. 2046 del 13 dicembre 2022, con il quale è stata impegnata la somma di euro 180.520,00 per spese di funzionamento e di missione della Commissione paritetica, nonché per il supporto operativo alla Commissione paritetica stessa nonché per le elaborazioni ed il monitoraggio degli interventi presentati nell'ambito dei bandi ministeriali di cui alla legge n. 338/2000;

Tenuto conto degli ulteriori stanziamenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», destinati prioritariamente al cofinanziamento degli interventi presentati nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 1257/2021 e, in particolare:

esercizio 2023 - euro 106.022.000,00;

esercizio 2024 - euro 151.342.000,00;

esercizio 2025 - euro 157.352.000,00 (secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 1257/2021);

Tenuto conto dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.a. sulle risorse complessivamente stanziate sulla base delle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005, nelle more del perfezionamento di specifico atto convenzionale meramente confermativo delle medesime condizioni già in atto, nonché delle economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge n. 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad euro 28.082.212,57, salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente;

Vista la nota assunta al prot. MUR 12264 del 7 luglio 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso l'estratto del verbale della Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie n. 17 del 6 luglio 2023, contenente l'elenco definitivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 1257/2021 (V bando legge n. 338/2000) - ammessi al cofinanziamento statale dalla medesima Commissione paritetica sulla base degli atti relativi all'istruttoria espletata, riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Tenuto conto che la Commissione paritetica ha ritenuto ammissibili al cofinanziamento tutti gli interventi presentati per la tipologia A2 e che, in considerazione del fatto che le risorse disponibili sono superiori al complessivo cofinanziamento concedibile, non ha ritenuto necessario procedere alla formulazione di una specifica graduatoria di merito;

Vista la nota assunta al prot. MUR n. 18170 del 10 ottobre 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso le osservazioni della Commissione paritetica in merito ai profili tecnici relativi alle procedure previste nel presente decreto, che sono state recepite dal Ministero;

Visto il comma 12 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021, in base al quale si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i Piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento e, in particolare, per ciò che qui rileva, il primo Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del c.d. V bando di cui alla legge n. 338/2000;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto ministeriale n. 1257/2021 nella parte in cui dispone che il medesimo comma 9 non si applica al presente Piano;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lett. A2) del decreto ministeriale n. 1257/2021

1. Le risorse assegnate per il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del decreto ministeriale n. 1257/2021, presentati e ammessi al cofinanziamento statale ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 nell'ambito del presente Piano, sono pari a euro 13.860.839,15, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nelle premesse. Le risorse residue rispetto allo stanziamento complessivo di euro 15.000.000,00 di cui all'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021 sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 1257/2021.

Art. 3.

Progetti ammessi al cofinanziamento

1. Sulla base degli atti della Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo degli interventi ammessi dalla predetta Commissione paritetica, sono ammessi al cofinanziamento tutti i progetti come riportati in dettaglio nell'allegato A del

presente decreto (che ne costituisce parte integrante), con indicato l'importo del cofinanziamento riconosciuto dalla Commissione paritetica.

Art. 4.

Documentazione e modalità di erogazione del cofinanziamento

1. Fermi restando tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 1257/2021, ai sensi dell'art. 8 comma 14 del decreto ministeriale n. 1257/2021 i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del presente Piano devono, tra l'altro, dimostrare:

(a) l'effettivo possesso dell'immobile oggetto di intervento, ove non già dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, entro sessanta giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto ministeriale n. 1257/2021;

(b) l'avvio dei lavori oggetto dell'intervento entro centocinquanta giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto ministeriale n. 1257/2021. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 1257/2021 nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante.

2. Di seguito si indica, altresì, la documentazione che i soggetti beneficiari devono comunicare alla Commissione paritetica, in ordine a qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda:

(a) il nominativo del legale rappresentante e del RUP;

(b) i recapiti e domicili del legale rappresentante e del beneficiario stesso;

(c) le variazioni dei dati contenuti nel modello CARSU *Quinquies*;

(d) il quadro economico;

nonché, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n. 1257/2021, in relazione a quanto di seguito specificato:

(e) l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle relative forniture;

(f) l'estratto del contratto di appalto dei lavori e delle relative forniture, munito di registrazione, qualora previsto;

(g) il verbale di consegna dei lavori;

(h) gli stati di avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento e le fatture quietanzate;

(i) le varianti in corso d'opera con il relativo quadro economico comparativo di spesa;

(j) gli atti del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ove previsto;

(k) il certificato di ultimazione dei lavori;

(l) la data di messa in esercizio.

3. In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sull'intervento, la Commissione provvederà alla approvazione della conseguente determinazione di revisione del cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal beneficiario. La misura del cofinanziamento sarà rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione inciderà proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate. La determinazione di revisione approvata dalla Commissione sarà comunicata al MUR per l'adozione del conseguente decreto di rideterminazione del cofinanziamento.

4. In caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale, i conseguenti aumenti di spesa saranno cofinanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal beneficiario per gli imprevisti, tenendo comunque conto che in caso di determinazioni di revisione anche le spese per imprevisti saranno proporzionalmente rideterminate. In caso di perizie in diminuzione le relative economie verranno ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. Il progetto esecutivo può essere variato in corso di esecuzione solo nei limiti di cui alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti. A tal fine è fatto obbligo al legale rappresentante del beneficiario o, in alternativa, al responsabile del procedimento, di attestare in occasione della trasmissione della variante che la stessa rispetti le condizioni sopra prescritte e, inoltre, alla presentazione degli stati di avanzamento dei pagamenti, l'esistenza di eventuali varianti approvate.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 1257/2021, le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale n. 1257/2021 e solo se adeguatamente documentate e rendicontate.

6. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento il beneficiario deve fornire alla Commissione (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione fondi statali - cdpspa@pec.cdp.it) copia conforme all'originale dei mandati di pagamento e delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'intervento, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del cofinanziamento.

7. Entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, il beneficiario è obbligato a trasmettere le eventuali richieste di erogazione, relative agli stati di avanzamento dei pagamenti saldati antecedentemente alla predetta data, purché sostenuti nei termini previsti dall'art. 4, comma 7 del decreto ministeriale n. 1257/2021.

8. Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento a saldo.

9. Il cofinanziamento sarà erogato al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento dei pagamenti. In particolare, per ogni stato di avanzamento dei pagamenti sarà erogata una quota di cofinanziamento calcolata in ragione della proporzione esistente tra il cofinanziamento e l'importo co-finanziabile, quali risultanti dal quadro economico di ammissione al cofinanziamento o dall'ultima determinazione di revisione. In ogni caso, le erogazioni di cui sopra saranno effettuate fino all'80% del cofinanziamento. Il residuo 20% del cofinanziamento sarà trattenuto e non potrà essere erogato in favore del beneficiario se non previa attestazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti. L'erogazione del cofinanziamento avviene previo nulla osta rilasciato dalla Commissione, previa verifica del rispetto da parte del beneficiario della normativa vigente in materia. La somma sarà erogata da CDP S.p.a. mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario, ovvero, nei casi previsti dalla legge, nella contabilità speciale infruttifera ad esso intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia.

10. Nei casi previsti dall'art. 6. comma 10, lettera *c)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, le erogazioni a favore del beneficiario sono sospese nelle more della presentazione di idonea garanzia fideiussoria, resa in conformità al testo approvato dalla Commissione, di importo non inferiore al rateo di cofinanziamento di cui viene richiesta l'erogazione e avente durata fino almeno al novantesimo giorno successivo alla data prevista di ottenimento della messa in esercizio dell'intervento.

11. La documentazione di cui ai precedenti commi dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC, in formato pdf e firmata digitalmente, alla Commissione Paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.a. – gestione fondi statali - cdpspa@pec.cdp.it).

12. La Commissione paritetica può richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione già trasmessa, stabilendo contestualmente i termini per l'integrazione richiesta. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dalla Commissione sono esclusi dal cofinanziamento.

13. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi al cofinanziamento, i termini indicati nel presente decreto e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Revoca del cofinanziamento

1. Alla revoca del cofinanziamento, assegnato con il presente decreto di Piano, si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione paritetica, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:

mancato inizio dei lavori entro i termini, e/o mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione paritetica - documentazione che a parere della Commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;

mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 e di cui al presente decreto, posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.

2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento con l'inserimento nel presente decreto di Piano, gravano tra l'altro gli obblighi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n. 1257/2021 e, in particolare:

avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti;

rispetto del cronoprogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;

costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di cinque anni;

in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per cinque anni dalla data di messa in esercizio, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;

comunicazione all'Ente per il diritto allo studio territorialmente competente della disponibilità dei posti alloggio per studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

3. La violazione degli obblighi posti a carico del beneficiario darà luogo alla revoca del cofinanziamento e alle sanzioni stabilite, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento, la somma ricevuta fino al momento della perdita di disponibilità dovrà essere integralmente restituita al MUR con gli interessi calcolati ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6.

Modalità di revoca del cofinanziamento

1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) nel caso in cui la Commissione paritetica, nell'ambito della propria attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della Commissione paritetica entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari, formula al MUR proposte in merito alla eventuale revoca;

c) il Ministero dell'università e della ricerca, sulla base delle proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità e i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate nonché il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della contabilità generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione al momento della revoca.

Art. 7.

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

1. Le risorse del presente Piano, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei co-finanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 e, quindi, nello specifico, nell'ambito del successivo decreto di Piano da emanarsi per le altre tipologie di interventi (A1, B, *C)* di cui all'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale n. 1257/2021 e fino al loro esaurimento.

2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato.

2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle procedure avviate con il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *m)* - quanto alla riferibilità al PNRR, *o)*, *p)*, *q)*, *t)*, nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato decreto ministeriale n. 1257/2021.

3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

Roma, 2 novembre 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2972

ALLEGATO *A*

Interventi ammessi al cofinanziamento
Interventi ammessi = 18
Totale importo cofinanziamento attribuito = 13.860.839,15 €

Codice	Fasc.	Soggetto	Regione	CUP	Tip.	Cofinanziamento
S225FQ8-01	701	Fondazione Experience	Abruzzo	H74D22000340007	A2	€ 371.435,69
S22RJ9C-01	702	Università della Calabria	Calabria	D24F22000830001	A2	€ 736.624,00
S22RXKM-01	703	Università della Calabria	Calabria	D24F22000820001	A2	€ 749.901,00
S22X9CJ-01	704	IPE Napoli	Campania	I64D22000390005	A2	€ 584.793,00
S22YW2X-01	705	Fondazione CEUR	Emilia-Romagna	C34F22000150008	A2	€ 1.000.000,00
S22X3YW-01	706	Nuovo Mondo Società Cooperativa	Emilia-Romagna	B34F22000160008	A2	€ 928.387,00
S2247DG-01	707	Lazio DISCO	Lazio	J81I22000050003	A2	€ 657.787,46
S22LDSZ-01	708	Fondazione RUI	Lazio	J84D22000520005	A2	€ 348.009,00
S22MR2N-01	709	Università di Milano Bocconi	Lombardia	J44D22000220007	A2	€ 1.000.000,00
S222AUA-01	710	Fondazione CEUR	Lombardia	C44F22000050008	A2	€ 1.000.000,00
S227GK3-01	711	Fondazione Collegio S. Caterina da Siena	Lombardia	B14D22000420009	A2	€ 923.517,00
S22F1Q4-01	712	ADISU Puglia	Puglia	H94D22000420003	A2	€ 687.270,00
S227WBQ-01	713	ADISU Puglia	Puglia	H89J21017590005	A2	€ 1.000.000,00
S22FICX-01	714	DSU Toscana	Toscana	D54D22001510009	A2	€ 1.000.000,00
S22LCZ5-01	715	Opera Universitaria Trento	Trentino-Alto Adige	H64F22000070006	A2	€ 990.338,00
S22JSRP-01	716	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	H94D22000430007	A2	€ 1.000.000,00
S22FI2V-01	717	ESU Verona	Veneto	D37C17000050005	A2	€ 227.253,00
S22VG5K-01	718	ESU Verona	Veneto	D37C17000050005	A2	€ 655.524,00
			Totale cofinanziamento			**€ 13.860.839,15**

23A07137

DECRETO 6 novembre 2023.

Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A1 - B - C ammissibili al cofinanziamento statale *ex* art. 8, comma 12, del decreto 30 novembre 2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il d.i. MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l'art. 17, che ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla Cassa depositi e prestiti (CDP) della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione approvata con d.i. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367) con cui, a seguito dell'emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno disciplinato l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa nonché la commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attività;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg. 1 foglio 310), stipulato in data 26 giugno 2008 tra MIUR e CDP, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483), stipulato tra MIUR e CDP in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti;

Visto il terzo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con d.i. MUR/MEF del 21 giugno 2020, n. 414, stipulato tra MUR e CDP in data 27 gennaio 2020, a seguito dell'emanazione del IV bando di cui alla legge n. 338/2000, avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al IV bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione paritetica per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi, costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 14 luglio 2022, n. 916, rettificato con decreto ministeriale 18 aprile 2023 n. 265;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonché la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 12, recante «stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, inerente alla «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», correlato alla legge di bilancio n. 197/2022, e in particolare la Tabella n. 11 allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2023;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1256 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 1257 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), recante «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie - V bando, legge n. 338/2000», di seguito anche decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il d.d. 10 febbraio 2022, n. 168, recante «Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione» con riferimento all'art. 6, comma 2, del V bando di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A1) relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza; la tipologia di cui al punto *B)* relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti; e infine la tipologia di cui al punto *C)* relativa agli interventi di acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento;

Visto l'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021 che ha destinato, per gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito tipologia A2), una quota delle risorse pari a euro 15.000.000,00 negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, specificando altresì che le risorse residue, disponibili all'esito del Piano per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2), sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2023, n. 1483, con il quale sono stati ammessi al cofinanziamento statale gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie nell'ambito della tipologia A2), ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 1257/2021, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 13.860.839,15, somma inferiore rispetto allo stanziamento di euro 15.000.000,00 destinato alla copertura degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) ai sensi dell'art. 8, comma 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021;

Visto il decreto direttoriale n. 2045 del 13 dicembre 2022, di impegno e versamento della complessiva somma di euro 59.681.480,00, destinata al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari presentati nell'ambito del V bando legge n. 338/2000, rispettivamente:

sul PG/1 euro 17.871.480,00;

sul PG/4 euro 6.810.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti - 2018»);

sul PG/5 euro 10.000.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti - 2019»);

sul PG/6 euro 25.000.000,00 (annualità 2022 «Fondo investimenti - 2020»);

Visto il decreto direttoriale n. 2046 del 13 dicembre 2022, con il quale è stata impegnata la somma di euro 180.520,00 per spese di funzionamento e di missione della Commissione paritetica, nonché per il supporto operativo alla Commissione paritetica stessa nonché per le elaborazioni ed il monitoraggio degli interventi presentati nell'ambito dei bandi ministeriali di cui alla legge n. 338/2000;

Tenuto conto degli ulteriori stanziamenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», destinati prioritariamente al cofinanziamento degli interventi presentati nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 1257/2021 e, in particolare:

esercizio 2023 - euro 106.022.000,00;

esercizio 2024 - euro 151.342.000,00;

esercizio 2025 - euro 157.352.000,00 (secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 1257/2021);

Tenuto conto dei necessari accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.a. sulle risorse complessivamente stanziate sulla base delle percentuali attualmente applicate di cui alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005, nelle more del perfezionamento di specifico atto convenzionale meramente confermativo delle medesime condizioni già in atto, nonché delle economie relative ai precedenti bandi di cui alla legge n. 338/2000, derivanti a vario titolo da rideterminazioni degli importi dei cofinanziamenti assegnati, rinunce ed esclusioni, pari allo stato ad euro 28.082.212,57, salve rimodulazioni derivanti da ulteriori economie che dovessero configurarsi successivamente;

Vista la nota assunta al prot. MUR 15577 dell'8 settembre 2023, integrata dalla nota assunta al prot. MUR 16322 del 21 settembre 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso la proposta di Piano, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021 (V bando

legge n. 338/2000), relativa agli interventi di tipologia A1), B) e C) ammessi al cofinanziamento statale dalla medesima Commissione paritetica sulla base degli atti relativi all'istruttoria espletata, riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di cofinanziamento ministeriale di euro 478.926.002,33;

Vista la nota assunta al prot. MUR n. 18170 del 10 ottobre 2023, con cui CDP S.p.a. ha trasmesso le osservazioni della Commissione paritetica in merito ai profili tecnici relativi alle procedure previste nel presente decreto, che sono state recepite dal Ministero;

Visto il comma 12 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 1257/2021, in base al quale si prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento;

Visto l'art. 8, commi 9, 10 e 11 del decreto ministeriale n. 1257/2021, secondo cui: «9. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di decreto di Piano viene ripartito su base regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il cinquanta (50) per cento delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo disponibili alla data di pubblicazione del Piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera A2) del presente decreto. 10. In ogni caso, è attribuito il 40% delle risorse complessive a interventi collocati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Regione Siciliana) sino a completamento degli interventi risultati ammissibili al cofinanziamento. 11. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente alla pubblicazione del decreto di Piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto»;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere A1), B) e C) *del decreto ministeriale n. 1257/2021*

1. Le risorse assegnate per il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere *A1)*, *B)* e *C)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, presentati e ammessi al cofinanziamento statale ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 nell'ambito del presente Piano, sono pari a euro 478.926.002,33, a valere sui fondi stanziati sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 come indicati e quantificati nelle premesse. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili sul capitolo 7273 dello stato di previsione del MUR saranno prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi presentati e ammessi al cofinanziamento statale nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, del decreto ministeriale n. 1257/2021 sino all'esaurimento della graduatoria.

Art. 3.

Progetti ammessi al cofinanziamento

1. Sulla base degli atti della Commissione paritetica alloggi e residenze universitarie e secondo l'elenco definitivo elaborato dalla predetta Commissione, sono ammessi al cofinanziamento nei limiti dell'importo riconosciuto dalla Commissione paritetica i progetti come riportati in dettaglio nell'Allegato B del presente decreto (che ne costituisce parte integrante) in Fase 1, vale a dire con risorse disponibili nell'ambito degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025.

2. Sono altresì ammessi con riserva i progetti come riportati in dettaglio nell'Allegato B del presente decreto in Fase 2, vale a dire con riserva in attesa di reperire le necessarie risorse che potranno rendersi disponibili successivamente; per tali interventi si procederà con successivi provvedimenti della competente Direzione generale del MUR allo scioglimento della riserva e all'ammissione al cofinanziamento a seguito del reperimento delle necessarie risorse, previa acquisizione di dichiarazione di perdurante interesse da parte del proponente.

3. Nell'Allegato B del presente decreto sono inoltre indicati gli interventi non ammessi al cofinanziamento e gli interventi per i quali è stata formalizzata rinuncia al cofinanziamento.

Art. 4.

Documentazione e modalità di erogazione del cofinanziamento

1. Fermi restando tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 1257/2021, anche ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto ministeriale n. 1257/2021, ivi incluse eventuali prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021 notificate dalla Commissione successivamente alla adozione del presente decreto, i soggetti beneficiari del cofinanziamento, nell'ambito del presente Piano relativamente alle Fasi 1 e 2 devono, tra l'altro, dimostrare:

(a) l'effettivo possesso dell'immobile oggetto di intervento, ove non già dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, entro ses-

santa giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto ministeriale n. 1257/2021, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni;

(b) il perfezionamento degli obblighi giuridicamente vincolanti relativi all'intervento e di tutti gli ulteriori adempimenti, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto ministeriale n. 1257/2021 qui da intendersi richiamato. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 1257/2021, nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il progetto esecutivo utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato. Per i soggetti che non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto in precedenza presentato deve essere comunque garantita mediante autocertificazione del legale rappresentante.

I soggetti beneficiari devono altresì produrre, unitamente alla documentazione di avvio dei lavori, la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di finanziamento a proprio carico nei casi in cui la stessa copertura sia stata attestata in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento sotto forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *i)* del decreto ministeriale n. 1257/2021.

2. Di seguito si indica, altresì, la documentazione che i soggetti beneficiari devono comunicare alla Commissione paritetica in ordine a qualsiasi variazione sopraggiunta successivamente alla presentazione della domanda di cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda:

(a) il nominativo del legale rappresentante e del RUP;

(b) i recapiti e domicili del legale rappresentante e del beneficiario stesso;

(c) le variazioni dei dati contenuti nel modello CARSU Quinquies;

(d) il Quadro economico;

nonché, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021, in relazione a quanto di seguito specificato:

(e) la comunicazione delle modifiche apportate al progetto trasmesso per la richiesta di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui le modifiche intervengano sul numero complessivo di posti alloggio, sugli standard dimensionali, sui costi e tempi di esecuzione;

(f) l'estratto degli atti delle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle relative forniture;

(g) l'estratto del contratto di appalto dei lavori e delle relative forniture, munito di registrazione, qualora previsto;

(h) il verbale di consegna dei lavori;

(i) gli stati di avanzamento dei lavori, il certificato di pagamento e le fatture quietanzate;

(j) le varianti in corso d'opera con il relativo Quadro economico comparativo di spesa;

(k) gli atti del collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ove previsto;

(l) il certificato di ultimazione dei lavori;

(m) la data di messa in esercizio.

La verifica della ottemperanza alle eventuali prescrizioni stabilite dalla Commissione, trasmesse ai soggetti beneficiari dalla CDP S.p.a., è effettuata in sede di validazione del progetto esecutivo, che ne riporta gli esiti e viene trasmesso alla Commissione entro sessanta giorni dalla validazione stessa.

3. In caso di economie a qualunque titolo realizzatesi che comportino diminuzione di spesa sull'intervento, la Commissione provvederà alla approvazione della conseguente determinazione di revisione del cofinanziamento in precedenza assegnato, tenendo conto del nuovo quadro tecnico economico presentato dal beneficiario. La misura del cofinanziamento sarà rideterminata - escludendo le spese non cofinanziabili - proporzionalmente alle economie realizzatesi, tenendo conto che la rideterminazione inciderà proporzionalmente anche sulle spese per imprevisti indicate. La determinazione di revisione approvata dalla Commissione sarà comunicata al MUR per l'adozione del conseguente decreto di rideterminazione del cofinanziamento.

4. In caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale, i conseguenti aumenti di spesa saranno co-finanziabili, previa approvazione da parte della Commissione, entro il limite delle spese inserite nel quadro tecnico economico presentato dal beneficiario per gli imprevisti, tenendo comunque conto che in caso di determinazioni di revisione anche le spese per imprevisti saranno proporzionalmente rideterminate. In caso di perizie in diminuzione le relative economie verranno ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. Il progetto esecutivo può essere variato in corso di esecuzione solo nei limiti di cui alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, a condizione che tali varianti non comportino una diminuzione del numero dei posti alloggio previsti e a condizione che tali varianti non pregiudichino il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale n. 1256/2021, quali risultanti dai progetti verificati dalla Commissione. A tal fine è fatto obbligo al legale rappresentante del beneficiario o, in alternativa, al responsabile del procedimento, di attestare in occasione della trasmissione della variante che la stessa rispetti le condizioni sopra prescritte e, inoltre, alla presentazione degli stati di avanzamento dei pagamenti, l'esistenza di eventuali varianti approvate.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 1257/2021, le spese previste nella richiesta presentata sono ammesse al cofinanziamento solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto ministeriale n. 1257/2021, e solo se adeguatamente documentate e rendicontate.

6. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento il beneficiario deve fornire alla Commissione (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.a. – Gestione Fondi statali - cdpspa@pec.cdp.it) copia conforme all'originale dei mandati di pagamento e delle quietanze dei pagamenti effettuati per la realizzazione dell'intervento, contestualmente alla trasmissione della richiesta di erogazione del cofinanziamento.

7. Entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento, il beneficiario è obbligato a trasmettere le eventuali richieste di erogazione, relative agli stati di avanzamento dei pagamenti saldati antecedentemente alla predetta data, purché sostenuti nei termini previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto ministeriale n. 1257/2021.

8. Il pagamento delle spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, per le quali spetta il cofinanziamento ministeriale, deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni naturali e consecutivi dalla data dell'avvenuto pagamento a saldo.

9. Il cofinanziamento sarà erogato al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento dei pagamenti. In particolare, per ogni stato di avanzamento dei pagamenti sarà erogata una quota di cofinanziamento calcolata in ragione della proporzione esistente tra il cofinanziamento e l'importo cofinanziabile, quali risultanti dal quadro economico di ammissione al cofinanziamento o dall'ultima determinazione di revisione. In ogni caso, le erogazioni saranno effettuate fino all'80% del cofinanziamento. Il residuo 20% del cofinanziamento sarà trattenuto e non potrà essere erogato in favore del beneficiario se non previa attestazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti. L'erogazione del cofinanziamento avviene previo nulla osta rilasciato dalla Commissione. La somma sarà erogata da CDP S.p.A. mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario, ovvero, nei casi previsti dalla legge, nella contabilità speciale infruttifera ad esso intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d'Italia.

10. Nei casi previsti dall'art. 6. comma 10, lettera *c)* del decreto ministeriale n. 1257/2021, le erogazioni a favore del beneficiario sono sospese nelle more della presentazione di idonea garanzia fideiussoria, resa in conformità al testo approvato dalla Commissione, di importo non inferiore al rateo di cofinanziamento di cui viene richiesta l'erogazione e avente durata fino almeno al novantesimo giorno successivo alla data prevista di ottenimento della messa in esercizio dell'intervento.

11. La documentazione di cui ai precedenti commi dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC, in formato pdf e firmata digitalmente, alla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (c/o Cassa depositi e prestiti S.p.a. – Gestione Fondi statali - cdpspa@pec.cdp.it).

12. La Commissione paritetica può richiedere ai soggetti beneficiari eventuale documentazione, stabilendo contestualmente i termini per l'integrazione richiesta. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dalla Commissione sono esclusi dal cofinanziamento.

13. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi al cofinanziamento in Fase 1, i termini indicati nel presente decreto e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva in Fase 2, i termini indicati nel presente decreto e/o nel decreto ministeriale n. 1257/2021 decorrono dalla notifica del provvedimento direttoriale di scioglimento della riserva e ammissione al cofinanziamento, previa acquisizione di dichiarazione di perdurante interesse da parte del proponente.

Art. 5.

Revoca del cofinanziamento

1. Alla revoca del cofinanziamento si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione paritetica, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:

mancato inizio dei lavori entro i termini prescritti e/o mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione paritetica - documentazione che a parere della Commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;

mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 e di cui al presente decreto, posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.

2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento con l'inserimento nel presente decreto di Piano, gravano tra l'altro anche gli obblighi previsti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 1257/2021 e, in particolare:

avvio tempestivo e completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti;

rispetto del cronoprogramma e tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;

costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura, a partire dalla data della messa in esercizio, per non meno di venticinque anni ovvero diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione;

in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per venticinque anni dalla data di messa in esercizio, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;

comunicazione all'ente per il diritto allo studio territorialmente competente della disponibilità dei posti alloggio previsti ai sensi del bando per studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

3. La violazione degli obblighi posti a carico del beneficiario darà luogo alla revoca del cofinanziamento e alle sanzioni stabilite, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento, la somma ricevuta fino al momento della perdita di disponibilità dovrà essere integralmente restituita al MUR con gli interessi calcolati ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6.

Modalità di revoca del cofinanziamento

1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) nel caso in cui la Commissione paritetica, nell'ambito della propria attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della Commissione paritetica entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta;

b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari, formula al MUR proposte in merito alla eventuale revoca;

c) il Ministero dell'università e della ricerca, sulla base delle proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità e i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate nonché il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della contabilità generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione al momento della revoca.

Art. 7.

Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

1. Le risorse del presente Piano, che eventualmente risultassero disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce, esclusioni e rideterminazioni dei cofinanziamenti concessi), sono destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del V bando di cui alla legge n. 338/2000 fino al loro esaurimento.

2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Si richiamano, in ogni caso, le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. 1257/2021, come successivamente modificato e integrato.

2. In considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle procedure avviate con il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine fissato dall'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 1257/2021 è da ritenersi non perentorio e devono altresì ritenersi inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *m)* - quanto alla riferibilità al PNRR -, *o)*, *p)*, *q)*, *t)*, nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2 - quanto al riferimento alla classificazione sotto la voce PNRRR-M4C1-R17 - comma 4 e comma 5 del citato decreto ministeriale n. 1257/2021.

3. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali *errata corrige* inerenti al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché a meri fini notiziali anche sul sito istituzionale del MUR.

Roma, 6 novembre 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2996

ALLEGATO *A*

Allegato A.1

Richieste di tipologia A1, B, C ammissibili al cofinanziamento

n.	Fasc.	Soggetto beneficiario	Regione	Tip.	Punteggio	Prescrizioni
01.	719	Fondazione CEUR	Abruzzo	C	38,48	
02.	720	Università di Catanzaro	Calabria	B	29,08	
03.	722	Università del Sannio	Campania	A1	44,11	
04.	723	Università della Campania	Campania	A1	37,89	
05.	725	Regione Campania	Campania	A1	26,88	(1)
06.	726	Regione Campania	Campania	A1	27,66	(1)
07.	727	Regione Campania	Campania	A1	20,01	(1)
08.	728	ADISURC	Campania	A1	33,75	(1)
09.	729	ADISURC	Campania	B	33,75	(1)
10.	730	Università di Napoli Parthenope	Campania	A1	29,40	
11.	731	Fondazione CEUR	Campania	C	39,04	
12.	732	Università di Napoli Federico II	Campania	A1	27,57	(1)
13.	733	Alma Mater Università di Bologna	Emilia Romagna	A1	56,66	
14.	734	Alma Mater Università di Bologna	Emilia Romagna	B	36,02	
15.	735	Fondazione RUI	Emilia Romagna	A1	38,67	
16.	736	Fondazione CEUR	Emilia Romagna	C	39,23	
17.	737	Università di Ferrara	Emilia Romagna	A1	56,70	
18.	739	Fondazione Almerici-Montevecchio	Emilia Romagna	A1	29,31	
19.	740	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia Romagna	A1	50,45	
20.	741	Università di Modena e Reggio Emilia	Emilia Romagna	A1	50,45	
21.	742	Fondazione Collegio S. Carlo	Emilia Romagna	A1	46,94	
22.	743	Università di Parma	Emilia Romagna	A1	52,73	
23.	744	ACER Azienda Casa Emilia Romagna	Emilia Romagna	A1	31,51	(1)
24.	745	Lazio DISCO	Lazio	A1	52,21	
25.	746	Università Cattolica Sacro Cuore	Lazio	B	37,52	

26.	747	Università Cattolica Sacro Cuore	Lazio	A1	37,52	
27.	748	Fondazione CEUR	Lazio	C	45,67	
28.	749	ALISEO Liguria	Liguria	A1	54,00	
29.	750	Università di Genova	Liguria	A1	49,01	
30.	751	ALISEO Liguria	Liguria	A1	43,75	
31.	752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	Liguria	A1	35,61	
32.	753	ALISEO Liguria	Liguria	A1	41,59	
33.	754	Università di Bergamo	Lombardia	A1	34,47	(1)
34.	757	Università Cattolica Sacro Cuore	Lombardia	A1	34,10	
35.	759	Politecnico di Milano	Lombardia	B	32,45	
36.	760	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	A1	28,54	(1)
37.	761	Politecnico di Milano	Lombardia	A1	47,25	
38.	762	Università di Milano Bicocca	Lombardia	A1	36,99	
39.	763	Università di Milano	Lombardia	A1	53,21	
40.	764	Università di Milano Bicocca	Lombardia	B	47,29	
41.	765	Politecnico di Milano	Lombardia	B	40,94	
42.	766	Università di Milano	Lombardia	B	44,31	
43.	767	Università di Milano Bicocca	Lombardia	B	32,16	
44.	768	Politecnico di Milano	Lombardia	B	42,52	
45.	769	Politecnico di Milano	Lombardia	B	50,94	
46.	770	Politecnico di Milano	Lombardia	B	42,51	
47.	771	Università Cattolica Sacro Cuore	Lombardia	A1	49,39	
48.	772	Accademia Belle Arti Brera	Lombardia	B	37,17	
49.	773	Fondazione Collegio Università Milanesi	Lombardia	A1	42,54	
50.	777	Università Humanitas	Lombardia	B	31,52	
51.	778	EDISU Pavia	Lombardia	A1	45,77	
52.	779	EDISU Pavia	Lombardia	A1	50,68	
53.	780	EDISU Pavia	Lombardia	A1	37,40	
54.	781	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	B	36,01	
55.	783	Fondazione Collegio Ghislieri	Lombardia	A1	40,42	(1)
56.	784	Fondazione CEUR	Lombardia	C	36,36	
57.	785	Università dell'Insubria	Lombardia	A1	49,77	
58.	786	ERDIS Marche	Marche	A1	54,82	
59.	787	ERAP Ascoli Piceno	Marche	A1	28,10	(1)

60.	788	Università di Camerino	Marche	A1	43,27	
61.	789	Università di Camerino	Marche	B	43,27	
62.	790	Università di Camerino	Marche	B	27,88	
63.	791	ERDIS Marche	Marche	A1	38,22	
64.	792	ERDIS Marche	Marche	A1	56,42	
65.	793	ERDIS Marche	Marche	A1	46,52	
66.	794	ERDIS Marche	Marche	A1	44,40	
67.	795	ERDIS Marche	Marche	A1	44,16	
68.	796	Università di Urbino	Marche	A1	57,43	
69.	797	Università di Urbino	Marche	B	26,86	
70.	799	EDISU Piemonte	Piemonte	A1	46,34	
71.	800	EDISU Piemonte	Piemonte	A1	50,78	
72.	801	EDISU Piemonte	Piemonte	A1	66,15	
73.	803	EDISU Piemonte	Piemonte	A1	56,66	
74.	804	EDISU Piemonte	Piemonte	B	38,08	
75.	805	Collegio Einaudi Torino	Piemonte	A1	49,25	
76.	806	Fondazione CEUR	Piemonte	C	45,51	
77.	807	LUM	Puglia	B	30,46	
78.	808	ADISU Puglia	Puglia	A1	38,73	
79.	809	Università di Foggia	Puglia	A1	42,68	
80.	810	ADISU Puglia	Puglia	A1	49,88	
81.	811	Università del Salento	Puglia	A1	27,18	(1)
82.	813	ADISU Puglia	Puglia	B	48,05	
83.	814	ERSU Catania	Sicilia	A1	25,21	(1)
84.	816	ERSU Catania	Sicilia	A1	33,10	(1)
85.	817	ERSU Catania	Sicilia	A1	46,60	
86.	818	ERSU Catania	Sicilia	A1	32,15	
87.	819	Università di Catania	Sicilia	A1	41,93	
88.	820	Università di Catania	Sicilia	A1	31,48	(1)
89.	821	Università di Catania	Sicilia	A1	51,44	(1)
90.	822	IACP Catania	Sicilia	B	24,12	
91.	823	Università KORE di Enna	Sicilia	B	21,37	
92.	824	Università di Messina	Sicilia	A1	33,46	(1)
93.	825	Casa SPA	Toscana	A1	31,82	(1)
94.	826	Scuola Superiore S. Anna Pisa	Toscana	A1	55,74	
95.	827	Scuola Normale Superiore Pisa	Toscana	A1	30,52	
96.	829	DSU Toscana	Toscana	A1	46,69	
97.	832	Opera Universitaria Trento	Trento	B	39,45	(1)
98.	833	Opera Universitaria Trento	Trento	B	42,48	
99.	835	ADISU Umbria	Umbria	A1	46,95	
100.	836	ADISU Umbria	Umbria	B	44,49	

101.	837	Fondazione ONAOSI	Umbria	A1	43,91	(1)
102.	838	Università di Padova	Veneto	B	34,08	
103.	839	ESU Padova	Veneto	A1	32,49	(1)
104.	840	ESU Padova	Veneto	A1	53,00	
105.	841	Università di Padova	Veneto	A1	50,95	
106.	842	Fondazione CEUR	Veneto	C	47,98	(1)
107.	843	Fondazione La Casa Onlus	Veneto	A1	26,12	(1)
108.	844	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	A1	35,08	(1)
109.	845	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	C	35,08	(1)
110.	846	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	Veneto	B	35,08	(1)
111.	847	IUAV Venezia	Veneto	A1	38,75	
112.	848	Università Ca’ Foscari Venezia	Veneto	A1	45,90	(1)
113.	849	IUAV Venezia	Veneto	A1	23,70	(1)
114.	851	ESU Verona	Veneto	C	45,65	
115.	852	Collegio Don Nicola Mazza	Veneto	A1	46,71	
116.	853	ESU Padova	Veneto	A1	45,40	
117.	854	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	A1	24,70	
118.	855	Urbana Società Cooperativa Sociale	Veneto	B	24,43	

(1) Intervento ammissibile con le prescrizioni stabilite dalla Commissione in sede di valutazione del progetto. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del presente Decreto, la verifica della ottemperanza alle eventuali prescrizioni stabilite dalla Commissione, trasmesse ai soggetti beneficiari dalla CDP S.p.A., è effettuata in sede di validazione del progetto esecutivo, che ne riporta gli esiti e viene trasmesso alla Commissione entro 60 giorni dalla validazione stessa.

Allegato A.2

Richieste di tipologia A1, B, C, non ammissibili al cofinanziamento

n.	Fasc.	Soggetto richiedente	Regione	Tip.
01.	721	Conservatorio Cimarosa	Campania	A1
02.	724	Aedificatores Società Cooperativa Edilizia	Campania	C
03.	738	Fondazione Bonifiche Ferraresi	Emilia Romagna	A1
04.	755	Università di Bergamo	Lombardia	C
05.	756	Università di Brescia	Lombardia	C
06.	758	Fondazione Maddalena di Canossa	Lombardia	A1
07.	774	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	A1
08.	775	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	B
09.	776	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	B
10.	782	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	A1
11.	798	Asti Studi Superiori Società Consortile ASTISS S.c.r.l.	Piemonte	A1
12.	812	Fondazione Venture Impatto Sociale ETS	Puglia	B
13.	815	ERSU Catania	Sicilia	A1
14.	828	Scuola Normale Superiore Pisa	Toscana	A1
15.	830	Provincia di Bolzano	Bolzano	B
16.	831	Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana	Trento	B
17.	834	Sodalizio Cattolico Italiano	Trento	B
18.	850	IUAV Venezia	Veneto	C

Allegato A.3

Richieste di tipologia A1, B, C, che hanno trasmesso formale rinuncia

n.	Fasc.	Soggetto richiedente	Regione	Tip.
01.	802	EDISU Piemonte	Piemonte	A1

Richieste ed assegnazioni del cofinanziamento

Richieste tipologia A1, B e C	
Richieste di cofinanziamento presentate	n. 137
Richieste ammesse al cofinanziamento	n. 118
Richieste non ammesse al cofinanziamento	n. 18
Richieste che hanno presentato formale rinuncia alla richiesta di cofinanziamento	n. 1
Importo complessivo del cofinanziamento richiesto per gli interventi ammessi	1.120.266.796,21 €

Risorse disponibili	
Esercizio 2022* (importo Decreto direttoriale n. 2045/2022) al netto degli accantonamenti per compensi CDP S.p.A.)	45.116.399,39 €
Esercizio 2023 (importo legge 29 dicembre 2022, n. 197 al netto degli accantonamenti per compensi CDP S.p.A.)............................	104.770.940,40 €
Esercizio 2024 (importo legge 29 dicembre 2022, n. 197 al netto degli accantonamenti per compensi CDP S.p.A.)............................	149.556.164,40 €
Esercizio 2025 (importo legge 29 dicembre 2022, n. 197 al netto degli accantonamenti per compensi CDP S.p.A.))	155.495.246,40 €
Residue risorse di cui ai Piani e bandi precedenti – fondi ordinari- (rinunce, inammissibilità, esclusioni, rideterminazioni) alla data del 11 luglio 2023	28.082.212,57 €
Importo complessivo risorse disponibili da assegnare.	**483.020.963,16 €**

* Al netto della quota di Esercizio utilizzata nell'ambito del Primo Piano per interventi di tipologia A2 (comma 8, art. 8, D.M. 1257/2021).

Fase 1

Risorse utilizzate in fase 1	
Importo complessivo attribuito con utilizzazione delle risorse regionali*	187.771.628,30 €
Importo complessivo attribuito con utilizzazione delle risorse Sud**	183.676.311,03 €
Importo complessivo attribuito con la totalità delle restanti risorse disponibili	107.478.063,00 €
Tot. utilizzato in Fase 1	**478.926.002,33 €**

* Comma 9, art. 8, D.M. 1257/2021.
Le risorse Regionali sono state attribuite nel limite dell'importo disponibile per ogni singola Regione

** Comma 10, art. 8, D.M. 1257/2021.
Le risorse SUD sono state attribuite nel rispetto della soglia stabilita dalla norma. Tale soglia comprende anche gli interventi ricadenti nelle Regioni del Mezzogiorno finanziati in quota regionale.

Fase 2

Importo fondi ordinari utilizzabili in fase 2	4.094.960,83 €

Fase 1

Interventi ammessi a cofinanziamento con risorse assegnate in base alle quote di competenza regionale.
Interventi ammessi = 28
Totale importo cofinanziamento attribuito = 187.771.628,30 € (di cui 12.073.494,00 € macroarea mezzogiorno)

Abruzzo
Quota regionale di spettanza .... 10.069.301,24 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 10.069.301,24 €

Basilicata
Quota regionale di spettanza .... 1.005.376,75€
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 1.005.376,75€

Bolzano
Quota regionale di spettanza .... 636.882,44 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 636.882,44 €

Calabria
Quota regionale di spettanza .... 6.121.147,90 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 6.121.147,90 €

Campania
Quota regionale di spettanza .... 5.498.073,21 €
Quota utilizzata .... **5.107.680,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
01.	S224MDI-01/ F84F22000520006	722	Università del Sannio	A1	44,11	5.107.680,00 €

Quota residua .... 390.393,21 €

Emilia-Romagna
Quota regionale di spettanza .... 40.570.188,15 €
Quota utilizzata .... **38.512.417,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
02.	S22R7BW-01/ F79I22000230005	737	Università di Ferrara	A1	56,70	13.104.308,00 €
03.	S22QTGW-01/ J37G22000110005	733	Alma Mater Università di Bologna	A1	56,66	6.908.275,00 €
04.	S228FVC-01/ D95F21002100005	743	Università di Parma	A1	52,73	8.445.891,00 €
05.	U229WHU-01/ E97G22000140004	740	Università di Modena e Reggio Emilia	A1	50,45	8.635.450,00 €
06.	U229WHU-02/ E97G22000140004	741	Università di Modena e Reggio Emilia	A1	50,45	0,00 €
07.	S22JDK5-01/ E92B22000230005	742	Fondazione Collegio S. Carlo	A1	46,94	1.418.493,00 €

Quota residua .... 2.057.771,15 €

Friuli Venezia Giulia

Quota regionale di spettanza .... 5.781.995,06 €
Quota utilizzata.. 0,00 €
Quota residua .... 5.781.995,06 €

Lazio

Quota regionale di spettanza .... 29.779.000,51 €
Quota utilizzata .... **26.835.469,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
08.	S22XL97-01/ J81I22000060003	745	Lazio DISCO	A1	52,21	3.497.109,00 €
09.	S22PDX7-01/ C85G22000030008	748	Fondazione CEUR	C	45,67	12.365.000,00 €
10.	U22G9KD-01/ J85E22000310007	746	Università Cattolica Sacro Cuore	B	37,52	10.973.360,00 €
11.	U22G9KD-02/ J85E22000310007	747	Università Cattolica Sacro Cuore	A1	37,52	0,00 €

Quota residua .... 2.943.531,51 €

Liguria

Quota regionale di spettanza .... 3.262.080,79 €
Quota utilizzata .... **3.035.282,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
12.	S224LY8-01/ E43C22000520007	751	ALISEO Liguria	A1	43,75	3.035.282,00 €

Quota residua .... 226.798,79 €

Lombardia

Quota regionale di spettanza .... 41.223.035,80 €
Quota utilizzata .... **40.490.988,13 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
13.	S22X1KA-01/ G41F19000130005	763	Università di Milano	A1	53,21	13.590.931,13 €
14.	S22VKRV-01/ D45E21000030005	769	Politecnico di Milano	B	50,94	22.732.777,00 €
15.	S223G9F-01/ J38H22001120007	785	Università dell'Insubria	A1	49,77	4.167.280,00 €

Quota residua .... 732.047,67 €

Marche

Quota regionale di spettanza .... 10.106.345,32 €
Quota utilizzata .... **8.287.506,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
16.	S223AWY-01/ H89B22000010003	792	ERDIS Marche	A1	56,42	8.287.506,00 €

Quota residua .... 1.818.839,32 €

Molise

Quota regionale di spettanza .... 1.496.846,33 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 1.496.846,33 €

Piemonte

Quota regionale di spettanza .... 21.967.697,79 €
Quota utilizzata .... **21.649.853,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
17.	S22S41Z-01/ J22D22000010005	801	EDISU Piemonte	A1	66,15	21.649.853,00 €

Quota residua .... 317.844,79 €

Puglia

Quota regionale di spettanza .... 4.713.620,45 €
Quota utilizzata .... **3.198.590,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
18.	S22HRN8-01/ D78H22000840007	809	Università di Foggia	A1	42,68	3.198.590,00 €

Quota residua .... 1.515.030,45 €

Sardegna

Quota regionale di spettanza .... 4.708.874,03 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 4.708.874,03 €

Sicilia

Quota regionale di spettanza .... 5.697.422,59 €
Quota utilizzata .... **3.767.224,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
19.	S222QLJ-01/ E64D22000260007	819	Università di Catania	A1	41,93	2.714.652,00 €
20.	S22CLJ7-01/ B68H22030590007	816	ERSU Catania	A1	33,10	1.052.572,00 €

Quota residua .... 1.930.198,59 €

Toscana

Quota regionale di spettanza .... 22.503.179,66 €
Quota utilizzata .... **19.154.849,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
21.	S22HSKR-01/ J59I22000670001	826	Scuola Superiore S. Anna Pisa	A1	55,74	5.482.198,00 €
22.	S22T3RZ-01/ D63C22000250009	829	DSU Toscana	A1	46,69	2.794.440,00 €
23.	S22FY4S-01/ I15E22000420007	825	Casa SPA	A1	31,82	8.847.933,00 €
24.	U22FJ7H-01/ E54D22000340007	827	Scuola Normale Superiore Pisa	A1	30,52	2.030.278,00 €

Quota residua .... 3.348.330,66 €

Trento

Quota regionale di spettanza .... 5.025.589,29 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 5.025.589,29 €

Umbria

Quota regionale di spettanza .... 5.698.285,58 €
Quota utilizzata .... **2.410.790,00 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
25.	S2277NS-01/ H94B16000160002	835	ADISU Umbria	A1	46,95	2.410.790,00 €

Quota residua .... 3.287.495,58 €

Valle d'Aosta

Quota regionale di spettanza .... 221.355,48 €
Quota utilizzata .... 0,00 €
Quota residua .... 221.355,48 €

Veneto

Quota regionale di spettanza .... 15.355.080,30 €
Quota utilizzata .... **15.320.980,17 €**

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Tip.	Punti	Cofinanziamento
26.	S22GR7Y-01/ E93E22000010001	840	ESU Padova	A1	53,00	4.543.605,00 €
27.	S22CJAL-01/ C97G22000210003	841	Università di Padova	A1	50,95	9.291.120,00 €
28.	S22BYU9-01/ E93C22000860005	843	Fondazione La Casa Onlus	A1	26,12	1.486.255,17 €

Quota residua .... 34.100,13 €

Interventi ammessi a cofinanziamento con l'utilizzazione delle risorse SUD
Interventi ammessi = 19
Totale importo cofinanziamento attribuito = 183.676.311,03 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
29.	S22BYU9-01/ E68H22000260007	821	Università di Catania	SICILIA	A1	51,44	16.274.780,00 €
30.	S228XGW-01/ H88H22000360003	810	ADISU Puglia	PUGLIA	A1	49,88	7.714.025,00 €
31.	S227IJ5-01/ H58H22000230003	813	ADISU Puglia	PUGLIA	B	48,05	7.530.341,00 €
32.	S22EG5X-01/ B64D22005230007	817	ERSU Catania	SICILIA	A1	46,60	8.974.565,00 €
33.	S22FWGE-01/ C65G22000010008	731	Fondazione CEUR	CAMPANIA	C	39,04	10.495.000,00 €
34.	S22F3WM-01/ H88H22000330003	808	ADISU Puglia	PUGLIA	A1	38,73	5.444.928,00 €
35.	S22KDND-01/ C25G22000000008	719	Fondazione CEUR	ABRUZZO	C	38,48	13.176.500,00 €
36.	S22CVIS-01/ B28H22000430001	723	Università della Campania	CAMPANIA	A1	37,89	10.959.828,00 €
37.	U2239VY-01/ B63E22000200002	728	ADISURC	CAMPANIA	A1	33,75	12.852.990,13 €
38.	U2239VY-02/ B63E22000200002	729	ADISURC	CAMPANIA	B	33,75	0,00 €
39.	S22VVBC-01/ J44E21003250005	824	Università di Messina	SICILIA	A1	33,46	9.371.878,00 €
40.	S22R9WP-01/ B64D22005220007	818	ERSU Catania	SICILIA	A1	32,15	5.671.804,00 €
41.	S22H9FN-01/ E68H22000250007	820	Università di Catania	SICILIA	A1	31,48	22.608.320,00 €

42.	S22LYTJ-01/ E98H22000840005	807	LUM	PUGLIA	B	30,46	16.238.916,00 €
43.	S22TYB4-01/ I63C22000320003	730	Università di Napoli Parthenope	CAMPANIA	A1	29,40	5.492.178,75 €
44.	S22X15J-01/ F65E22000680007	720	Università di Catanzaro	CALABRIA	B	29,08	11.471.576,00 €
45.	S22LGK9-01/ E72B22000240005	732	Università di Napoli Federico II	CAMPANIA	A1	27,57	6.580.916,00 €
46.	S22MQHP-01/ F81I22000370001	811	Università del Salento	PUGLIA	A1	27,18	8.218.071,15 €
47.	S223N2E-01/ B64D22000470005	725	Regione Campania	CAMPANIA	A1	26,88	4.599.694,00 €
	Totale cofinanziamento						**183.676.311,03 €**

Interventi ammessi a cofinanziamento con le restanti risorse disponibili
Interventi ammessi = 10
Totale importo cofinanziamento attribuito = 107.478.063,00 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
48.	S22X8IQ-01/ H33C22000340007	796	Università di Urbino	MARCHE	A1	57,43	19.398.300,00 €
49.	S22Z81G-01/ J12D22000060005	803	EDISU Piemonte	PIEMONTE	A1	56,66	15.637.295,00 €
50.	S22YVNM-01/ H39B22000010003	786	ERDIS Marche	MARCHE	A1	54,82	7.716.000,00 €
51.	S22Q7Q1-01/ E33C22000370007	749	ALISEO Liguria	LIGURIA	A1	54,00	8.582.019,00 €
52.	S22FCIM-01/ C14D22000060005	800	EDISU Piemonte	PIEMONTE	A1	50,78	9.799.000,00 €
53.	S22SHLD-01/ G18H22000930009	779	EDISU Pavia	LOMBARDIA	A1	50,68	11.442.660,00 €
54.	S22DKKQ-01/ J43C22000240009	771	Università Cattolica Sacro Cuore	LOMBARDIA	A1	49,39	11.880.284,00 €
55.	S22B9JW-01/ F14D22000390003	805	Collegio Einaudi Torino	PIEMONTE	A1	49,25	1.727.852,00 €
56.	S22YN3I-01/ D35F21000590005	750	Università di Genova	LIGURIA	A1	49,01	6.289.653,00 €
57.	S22VQZJ-01/ C92J22000020008	842	Fondazion e CEUR	VENETO	C	47,98	15.005.000,00 €
	Totale cofinanziamento						**107.478.063,00 €**

Fase 2

Interventi ammessi a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse

Interventi ammessi = 61
Totale importo cofinanziamento necessario = 641.340.793,88 €
Risorse residuate dalle Fasi precedenti e utilizzabili in Fase 2 = 4.094.960,83 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
58.	S221XZR-01/ H43D22000090005	764	Università di Milano Bicocca	LOMBARDIA	B	47,29	14.773.742,00 €
59.	S22C2M3-01/ D48I21000680008	761	Politecnico di Milano	LOMBARDIA	A1	47,25	16.967.499,00 €
60.	S22DNBL-01/ H34D22000400005	852	Collegio Don Nicola Mazza	VENETO	A1	46,71	2.384.408,50 €
61.	S22RFV3-01/ H33E22000410003	793	ERDIS Marche	MARCHE	A1	46,52	3.750.004,00 €
62.	S22GJVA-01/ H49I22000890007	799	EDISU Piemonte	PIEMONTE	A1	46,34	6.780.028,00 €
63.	S22PBL9-01/ H79I22000300003	848	Università Ca' Foscari Venezia	VENETO	A1	45,90	26.905.785,00 €
64.	S22CQ9K-01/ G13C22001730009	778	EDISU Pavia	LOMBARDIA	A1	45,77	4.869.703,00 €
65.	S22Q2DV-01/ D34F22000390006	851	ESU Verona	VENETO	C	45,65	9.150.000,00 €
66.	S22U9D8-01/ C15G22000020008	806	Fondazione CEUR	PIEMONTE	C	45,51	14.362.500,00 €
67.	S22YUXE-01/ E32D22000030001	853	ESU Padova	VENETO	A1	45,40	2.436.151,00 €
68.	S22QDWE-01/ H94D22000020003	836	ADISU Umbria	UMBRIA	B	44,49	24.023.571,00 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
69.	S222LI5-01/ H33E22000430003	794	ERDIS Marche	MARCHE	A1	44,40	3.928.237,00 €
70.	S2275FZ-01/ G44D22000290006	766	Università di Milano	LOMBARDIA	B	44,31	4.974.593,00 €
71.	S22PLLR-01/ H33E22000420003	795	ERDIS Marche	MARCHE	A1	44,16	4.000.301,00 €
72.	S22LT8D-01/ C96F22000300005	837	Fondazione ONAOSI	UMBRIA	A1	43,91	6.398.099,00 €
73.	U22TX7V-01/ J19H17000220008	788	Università di Camerino	MARCHE	A1	43,27	11.108.034,00 €
74.	U22TX7V-02/ J19H17000220008	789	Università di Camerino	MARCHE	B	43,27	0,00 €
75.	S22H8EB-01/ I49I22000160009	773	Fondazione Collegio Università Milanesi	LOMBARDIA	A1	42,54	36.741.970,50 €
76.	S22KQTJ-01/ D48H21000170005	768	Politecnico di Milano	LOMBARDIA	B	42,52	23.469.052,00 €
77.	S22XXSC-01/ D48H21000160005	770	Politecnico di Milano	LOMBARDIA	B	42,51	23.469.052,00 €
78.	S22KXSP-01/ H65G22000000006	833	Opera Universitaria Trento	TRENTO	B	42,48	10.118.150,00 €
79.	S22K8C2-01/ E53C22000570007	753	ALISEO Liguria	LIGURIA	A1	41,59	5.074.486,00 €
80.	S222PBE-01/ D45E21000040005	765	Politecnico di Milano	LOMBARDIA	B	40,94	22.732.777,00 €
81.	S22Q4T3-01/ F18H22000380008	783	Fondazione Collegio Ghislieri	LOMBARDIA	A1	40,42	6.089.911,00 €
82.	S22WFYH-01/ H75G22000000006	832	Opera Universitaria Trento	TRENTO	B	39,45	21.603.573,00 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
83.	S22M3K4-01/ C39H22000000008	736	Fondazione CEUR	EMILIA	C	39,23	18.526.000,00 €
84.	S229DVF-01/ F73C22002370007	847	IUAV Venezia	VENETO	A1	38,75	14.116.413,00 €
85.	S229VCZ-01/ J34D22000620005	735	Fondazione RUI	EMILIA	A1	38,67	6.366.380,00 €
86.	S22933C-01/ H87H21006570002	791	ERDIS Marche	MARCHE	A1	38,22	2.519.853,00 €
87.	S22NXUM-01/ J12D22000070005	804	EDISU Piemonte	PIEMONTE	B	38,08	17.317.730,52 €
88.	S22XP9Y-01/ G13C22001740009	780	EDISU Pavia	LOMBARDIA	A1	37,40	21.019.353,00 €
89.	S22IK54-01/ D44D22000310008	772	Accademia Belle Arti Brera	LOMBARDIA	B	37,17	17.533.170,00 €
90.	S22PFXE-01/ H43D22000100005	762	Università di Milano Bicocca	LOMBARDIA	A1	36,99	5.809.565,00 €
91.	S22MK57-01/ C15G22000010008	784	Fondazione CEUR	LOMBARDIA	C	36,36	18.412.500,00 €
92.	S22DJ1I-01/ J37B17000110003	734	Alma Mater Università di Bologna	EMILIA	B	36,02	11.494.621,00 €
93.	U22RRG4-01/ I11B21007330003	781	Istituto Universitario di Studi Superiori	LOMBARDIA	B	36,01	5.887.038,77 €
94.	S22XJ25-01/ H48H22000290005	752	Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia	LIGURIA	A1	35,61	2.037.556,75 €
95.	U22JP4D-01/ B94D22000320005	844	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	VENETO	A1	35,08	7.237.018,00 €
96.	U22JP4D-02 B94D22000320005	845	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	VENETO	C	35,08	0,00 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
97.	U22JP4D-03 B94D22000320005	846	Opera S. Francesco Saverio CUAMM	VENETO	B	35,08	0,00 €
98.	U22MQ1M-01/ F18H22000220005	754	Università di Bergamo	LOMBARDIA	A1	34,47	27.902.262,98 €
99.	S224LF5-01/ J83C22000690009	757	Università Cattolica Sacro Cuore	LOMBARDIA	A1	34,10	6.840.094,00 €
100.	S22YX8J-01/ C25E22000190003	838	Università di Padova	VENETO	B	34,08	4.170.474,00 €
101.	S2213HT-01/ E94F22000050001	839	ESU Padova	VENETO	A1	32,49	2.570.718,00 €
102.	S22Z8A5-01/ D67G22000110005	759	Politecnico di Milano	LOMBARDIA	B	32,45	8.572.987,00 €
103.	S22ALTZ-01/ H43D22000050005	767	Università di Milano Bicocca	LOMBARDIA	B	32,16	13.290.122,00 €
104.	S22JGG9-01/ G48H22000470007	777	Università Humanitas	LOMBARDIA	B	31,52	8.696.461,00 €
105.	S22VB3Y-01/ J87G22000590007	744	ACER Azienda Casa Emilia Romagna	EMILIA	A1	31,51	10.608.071,46 €
106.	S22UTJ1-01/ E19I22000180008	739	Fondazione Almerici-Montevecchio	EMILIA	A1	29,31	4.076.833,00 €
107.	S22EIKI-01/ I87G22000130009	760	Fondazione Collegio Università Milanesi	LOMBARDIA	B	28,54	14.964.454,61 €
108.	S22KC9P-01/ I37G22000200003	787	ERAP Ascoli Piceno	MARCHE	A1	28,10	6.806.487,00 €
109.	S22D4KK-01/ J15E22000360002	790	Università di Camerino	MARCHE	B	27,88	3.275.811,00 €
110.	S22N9XQ-01/ B64D22000460005	726	Regione Campania	CAMPANIA	A1	27,66	17.273.328,00 €

N.	Codice/CUP	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.	Punti	Cofinanziamento
111.	S22BMJM-01/ H35E22000260007	797	Università di Urbino	MARCHE	B	26,86	20.512.679,00 €
112.	S224VJA-01/ B64D22005240007	814	ERSU Catania	SICILIA	A1	25,21	4.780.419,00 €
113.	S22X9U9-01/ C34D22000310005	854	Urbana Società Cooperativa Sociale	VENETO	A1	24,70	2.964.115,00 €
114.	S22ST2I-01/ C38H22000390005	855	Urbana Società Cooperativa Sociale	VENETO	B	24,43	1.956.493,79 €
115.	S22C1K3-01/ G65E22000310003	822	IACP Catania	SICILIA	B	24,12	9.580.853,00 €
116.	S22TLU2-01/ F73C22002380007	849	IUAV Venezia	VENETO	A1	23,70	4.455.642,00 €
117.	S223EKY-01/ J75E22000290005	823	Università KORE di Enna	SICILIA	B	21,37	7.339.656,00 €
118.	S22PXYB-01/ B64D22000450005	727	Regione Campania	CAMPANIA	A1	20,01	6.314.006,00 €
	Totale cofinanziamento necessario						**641.340.793,88 €**

Interventi non ammessi

Interventi non ammessi al cofinanziamento

N.	Codice	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.
119.	S22GXRE-01	721	Conservatorio Cimarosa	Campania	A1
120.	S22M9QN-01	724	Aedificatores Società Cooperativa Edilizia	Campania	C
121.	S22QZ49-01	738	Fondazione Bonifiche Ferraresi	Emilia Romagna	A1
122.	S22A2S2-01	755	Università di Bergamo	Lombardia	C
123.	S22RT5H-01	756	Università di Brescia	Lombardia	C
124.	S22YZX3-01	758	Fondazione Maddalena di Canossa	Lombardia	A1
125.	S22S5T7-01	774	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	A1
126.	S22RDL1-01	775	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	B
127.	S22RX47-01	776	Fondazione Campus Studi Martino	Lombardia	B
128.	U22RRG4-02	782	Istituto Universitario di Studi Superiori	Lombardia	A1
129.	S22BMTQ-01	798	Asti Studi Superiori Società Consortile ASTISS S.c.r.l.	Piemonte	A1
130.	S22RB9M-01	812	Fondazione Venture Impatto Sociale ETS	Puglia	B
131.	S225JQ5-01	815	ERSU Catania	Sicilia	A1
132.	U22FJ7H-02	828	Scuola Normale Superiore Pisa	Toscana	A1
133.	S22H9S3-01	830	Provincia di Bolzano	Trentino Alto Adige	B
134.	S22GYCB-01	831	Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana	Trentino Alto Adige	B
135.	S22WWEQ-01	834	Sodalizio Cattolico Italiano	Trentino Alto Adige	B
136.	S2222TQ-01	850	IUAV Venezia	Veneto	C

Interventi per i quali è stata presentata formale rinuncia

Interventi per i quali è stata presentata formale rinuncia

N.	Codice	Fasc.	Soggetto	Regione	Tip.
137.	S22ILLS-01	802	EDISU Piemonte	Piemonte	A1

23A07138

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 dicembre 2023.

Nomina del commissario straordinario della società «Work Service Group S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del 14 dicembre 2023, con il quale il Tribunale di Venezia ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della «Work Service Group S.p.a.», C.F. e P. I.V.A. n. 10260250963, con sede legale in Milano - via Benvenuto Cellini n. 1;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Richiamato il proprio parere del 16 ottobre 2023, espresso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, con cui, tra l'altro, è stata proposta la designazione a commissario giudiziale dell'avv. Francesco Grieco;

Visto il *curriculum* del professionista designato commissario giudiziale e ritenuto idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario della «Work Service Group S.p.a.» in amministrazione straordinaria;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 prodotta dal predetto professionista;

Ritenuto quindi di nominare quale commissario straordinario l'avv. Francesco Grieco;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Work Service Group S.p.a.» è nominato commissario straordinario l'avv. Francesco Grieco nato a Bari (BA) il 29 luglio 1977, codice fiscale GRCFNC77L29A662L.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e terminerà, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura della competente Direzione generale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 19 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

23A07170

DECRETO 21 dicembre 2023.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Super Nova società cooperativa edilizia per azioni», in Rende.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio Mario Donato è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1 ° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2023 con il n. 1582 - concernente il conferimento alla dott.ssa Antonella D'Adamo dell'incarico di direzione della Divisione VII «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale del 23 gennaio 2018 n. 42/LOS/2017, con il quale, per la società cooperativa «Super Nova società cooperativa edilizia per azioni» con sede in Rende (CS) (c.f. 00339140782), l'avv. Nicola Bastanzio è stato nominato liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Francesco Gullone;

Tenuto conto che ad oggi il liquidatore avv. Nicola Bastanzio non risulta ancora sostituito, nonostante la nota prot. n. 71075 del 21 febbraio 2018, con la quale l'avv. Nicola Bastanzio non ha accettato l'incarico;

Considerato che l'ente in parola rientra, attualmente, nella fattispecie prevista dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile e che i bilanci di esercizio, agli atti dell'ufficio, non risultando depositati da oltre cinque anni;

Verificata la visura catastale, acquisita attraverso il canale telematico SISTER in data 18 dicembre 2023, che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali *omissis*;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Super Nova società cooperativa edilizia per azioni», ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp.att. del codice civile

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata istanza all'Autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2023

Il direttore generale: DONATO

23A07152

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 dicembre 2023.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Veklury». (Determina n. 17/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina direttoriale n. 139 del 7 aprile 2022, con cui al dott. Pierluigi Russo, dirigente dell'Ufficio registri di monitoraggio giusta determina direttoriale n. 111 del 28 gennaio 2021, per un periodo di tre anni, è stata conferita la delega per la firma delle determine relative all'attivazione, alla modifica, al versionamento, alla chiusura del monitoraggio nell'ambito della piattaforma dei registri AIFA, in attuazione delle decisioni della Commissione tecnico-scientifica;

Vista la determina direttoriale n. 54 del 17 febbraio 2023, con la quale il sostituto del direttore generale dott.ssa Anna Rosa Marra conferma il provvedimento di delega di cui alla determina direttoriale n. 139 del 7 aprile 2022, al dott. Pierluigi Russo, per la firma delle determine relative all'attivazione, alla modifica, al versionamento, alla chiusura del monitoraggio nell'ambito della piattaforma dei registri AIFA, in attuazione delle decisioni della Commissione tecnico-scientifica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 17 luglio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2023, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Veklury» (remdesivir), sottoposto a registro di monitoraggio per le indicazioni ammesse alla rimborsabilità: «trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti, negli adolescenti (di età pari o superiore a dodici anni e peso pari ad almeno 40 kg) e pediatrici (di età pari o superiore a quattro settimane e peso pari ad almeno 3 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare» e «trattamento precoce della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), in pazienti adulti e pediatrici con peso pari ad almeno 40 kg, non ospedalizzati per COVID-19 e non in ossigeno-terapia per COVID-19 con insorgenza di sintomi da non oltre sette giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di COVID-19 grave»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta dell'8, 9 e 10 novembre 2023, con il quale la suddetta CTS ha preso atto dell'aggiornamento dei registri secondo quanto pubblicato nell'ultimo riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), ovvero, eliminazione dei blocchi, presenti in scheda di eleggibilità, nel caso di funzionalità epatica «compromessa»;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale derivante dalla decisione della CTS, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento dei registri *web based* VEKLURY e VEKLURY_TRATTAMENTO_PRECOCE per l'indicazione «COVID-19».

2. Ai fini della prescrizione del medicinale, i medici e i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2023

Il dirigente: RUSSO

23A07171

DETERMINA 22 dicembre 2023.

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. (Determina n. DG/526/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco - emanato a norma dell'art. 48, comma 13 sopra citato - come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *s)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», nonché gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2;

Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali, approvato in sede di riunione tecnica *ad hoc* nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale è stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purché queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60;

Vista la determina AIFA n. 372/2023 del 22 settembre 2023, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 30 settembre 2023;

Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente sul proprio portale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare A.I.C. o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero;

Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 219/2006;

Viste la comunicazione prot. AIFA n. 118162 del 26 settembre 2023 e successivo aggiornamento prot. AIFA n. 155535 del 5 dicembre 2023, la comunicazione prot. AIFA n. 110000 del 7 settembre 2023 e successivo aggiornamento prot. AIFA n. 155536 del 5 dicembre 2023 e la comunicazione prot. AIFA n. 118538 del 27 settembre 2023 e successivo aggiornamento prot. AIFA n. 155537 del 5 dicembre 2023, con cui Bioprojet Pharma, titolare A.I.C., ha comunicato la carenza per elevata richiesta/problemi produttivi che ha comportato l'implementazione di una distribuzione contingentata del medicinale «Chenpen» nei tre confezionamenti autorizzati (A.I.C. 040864011, 040864023, 040864050);

Viste la comunicazione prot. AIFA n. 82629 del 27 giugno 2023 e successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 109731 del 6 settembre 2023 e prot. AIFA n. 155321 del 5 dicembre 2023 e la comunicazione prot. AIFA n. 82803 del 27 giugno 2023 e successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 109870 del 6 settembre 2023 e prot. AIFA n. 155320 del 5 dicembre 2023, con cui Alk-Abellò A/S, titolare A.I.C., ha comunicato la carenza per problemi produttivi del medicinale «Jext» nei due confezionamenti autorizzati (A.I.C. 040585022, 040585010) che ha comportato, per l'A.I.C. 040585010 l'implementazione di una distribuzione contingentata;

Viste la comunicazione prot. AIFA n. 103231 del 21 settembre 2020 e successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 115234 del 1° ottobre 2021, prot. AIFA n. 143280 del 13 dicembre 2022 e prot. AIFA n. 142002 del 16 novembre 2023, e la comunicazione prot. AIFA n. 103231 del 21 settembre 2020 e successivi aggiornamenti prot. AIFA n. 115238 del 1° ottobre 2021, prot. AIFA n. 143281 del 13 dicembre 2022 e prot. AIFA n. 142001 del 16 novembre 2023, con cui Viatris Healthcare Limited, titolare A.I.C., ha comunicato la carenza per problemi produttivi che ha comportato l'implementazione di una distribuzione contingentata del medicinale «Fastjekt» nei due confezionamenti autorizzati (A.I.C. 042416014, 042416038);

Vista la comunicazione prot. AIFA n. 162596 del 21 dicembre 2023 con cui la AstraZeneca AB, titolare A.I.C. del medicinale «Forxiga» (A.I.C. 042494029), ha segnalato la presenza di un flusso di esportazione del medicinale confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute;

Preso atto della disponibilità sul territorio nazionale e dell'assenza di anomalie distributive per i medicinali «Buccolam» (A.I.C. 042021016, 042021028, 042021030 e 042021042), «Micropam» (A.I.C. 029417021 e 029417019), «Questran» (A.I.C. 023014018), «Saxenda» (A.I.C. 044018036) e «Sumatriptan Sun» (A.I.C. 039982018) e considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilità dal territorio per tali medicinali;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, su proposta dell'Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla determinazione n. 372/2023 del 22 settembre 2023, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati al blocco temporaneo delle esportazioni i medicinali «Chenpen» (A.I.C. 040864011, 040864023, 040864050), «Jext» (A.I.C. 040585022, 040585010), «Fastjekt» (A.I.C. 042416014, 042416038) e «Forxiga» (A.I.C. 042494029);

Vista la nota prot. n. STDG P 163279 del 21 dicembre 2023, con cui il sostituto del direttore generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale del 20 settembre 2004, n. 245 ha conferito delega al dott. Alessandro Milonis, dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirla nella giornata del 22 dicembre 2023 nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria assenza o impedimento;

Informato il Ministero della salute in data 22 dicembre 2023;

Determina:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali CHENPEN (A.I.C. 040864011, 040864023, 040864050), JEXT (A.I.C. 040585022, 040585010), FASTJEKT (A.I.C. 042416014, 042416038) e FORXIGA (A.I.C. 042494029).

2. A tal fine i medicinali CHENPEN (A.I.C. 040864011, 040864023, 040864050), JEXT (A.I.C. 040585022, 040585010), FASTJEKT (A.I.C. 042416014, 042416038) e FORXIGA (A.I.C. 042494029) sono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante.

3. I medicinali BUCCOLAM (A.I.C. 042021016, 042021028, 042021030 e 042021042), MICROPAM (A.I.C. 029417021 e 029417019), QUESTRAN (A.I.C. 023014018), SAXENDA (A.I.C. 044018036) e SUMATRIPTAN SUN (A.I.C. 039982018) sono espunti dall'elenco allegato determina AIFA n. 372/2023 del 22 settembre 2023.

Art. 2.

L'elenco è sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilità dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.

Art. 3.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA.

Roma, 22 dicembre 2023

Per il sostituto
del direttore generale
Il dirigente
MILONIS

ALLEGATO

Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità (art. 1, c. 1, lett. s) del D. Lgs. 219/06) aggiornato al 21/12/2023

Nome Medicinale	Numero AIC	Descrizione confezione	Titolare AIC	Data inserimento medicinale nell'elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità
Baqsimi	048407011	3 mg polvere nasale in contenitore monodose	Eli Lilly Nederland BV	Det. DG - 332-2023 pubblicata il 10/08/2023
Chenpen	040864011	150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	inserito in elenco con la presente determinazione
Chenpen	040864023	300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile, 1 siringa preriempita da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	inserito in elenco con la presente determinazione
Chenpen	040864050	500 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita, 1 siringa preriempita in vetro da 0,3 ml	Bioprojet Pharma	inserito in elenco con la presente determinazione
Creon	029018064	10.000 U.Ph.Eur capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018049	25.000 U.Ph.Eur. capsule rigide a rilascio modificato, 100 capsule	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Creon	029018088	5.000 U Ph. Eur. granulato gastroresistente, flacone da 20 g	Viatris Italia S.r.l.	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023

Creonipe	047002098	35000 U capsule rigide gastroresistenti, 100 capsule in flacone HDPE	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 372-2023 pubblicata il 22/09/2023
Endoxan Baxter	015628011	50mg compresse rivestite, 50 compresse	Baxter S.p.a.	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Famotidina EG	034433096	40mg compresse rivestite con film, 10 compresse in blister	EG S.p.a.	Det. DG 1445/2019 pubblicata il 02/10/2019
Fastjekt	042416014	150 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viatris Healthcare Limited	inserito in elenco con la presente determinazione
Fastjekt	042416038	300 microgrammi soluzione iniettabile in penna preriempita, 1 iniettore da 2 ml	Viatris Healthcare Limited	inserito in elenco con la presente determinazione
Forxiga	042494029	5 mg - compresse rivestite con film- uso orale - blister calendarizzato (alu/alu) - 28 compresse	Astra Zeneca AB	inserito in elenco con la presente determinazione
Glucagen	027489018	Hypokit 1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone + 1 siringa con ago	Novo Nordisk A/S	Det. DG/341/2023 pubblicata il 24/08/2023
Humalog	033637024	100 U/ml soluzione iniettabile 1 flacone 10 ml	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637051	100 U/ml soluz. iniettabile 5 cartucce 3 ml IM IV	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637063	Mix 25 100 U/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso SC	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637190	Kwikpen 100 U/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637214	Mix 25 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023

		preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne		
Humalog	033637238	Mix 50 kwikpen 100 U/ml sospensione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (3,5mg/ml) - 5 penne	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637354	200 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita kwikpen 3 ml - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Humalog	033637380	Junior kwikpen 100 u/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita - 3 ml (3,5 mg/ml) - 5 penne preriempite	Eli Lilly Nederland B.V.	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Jext	040585010		Alk-Abelló A/S	inserito in elenco con la presente determinazione
Jext	040585022		Alk-Abelló A/S	inserito in elenco con la presente determinazione
NovoRapid FlexPen	034498093	100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita, 5 cartucce in penne preriempite da 3ml	Novo Nordisk A/S	Det. DG 126/2022 pubblicata il 25/03/2022
Novorapid Penfill	034498030	100U/ml soluzione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo	Novo Nordisk A/S	Det. DG/310/2023 pubblicata 01/08/2023
Parlodel	023781014	2,5mg compresse, 30 compresse	Viatris Healthcare Limited	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Pegasys	035683059	135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 1/08/2023
Pegasys	035683073	180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml 360 mcg/ml) + 1 ago per	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 1/08/2023

		iniezione uso sottocutaneo		
Pegasys	035683150	90 microgrammi - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.5 ml (180 µg/ml) - 1 siringa preriempita + 1 ago per iniezione	ZR Pharma& Gmbh	Det. DG/310/2023 pubblicata 1/08/2023
Pylera	041527019	140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe	Laboratoires Juvise Pharmaceuticals	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Rivotril	023159066	2mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Rivotril	023159054	0,5mg compresse, 20 compresse	Cheplapharm Arzneimittel Gmbh	Det. DG - 257-2023 pubblicata il 19/06/2023
Sabril	027443011	500mg compresse rivestite con film, 50 compresse	Sanofi S.r.l.	Det DG 126/2022 pubblicata il 25/03/2022
Sabril	027443047	500mg granulato per soluzione orale, 50 bustine	Sanofi S.r.l.	Det DG 126/2022 pubblicata il 25/03/2022
Sinemet	023145016	250mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l..	Det. DG 416/2021 pubblicata il 07/04/2021
Sinemet	023145028	100mg+25 mg compresse, 50 compresse divisibili	Organon Italia S.r.l.	Det. DG 416/2021 pubblicata il 07/04/2021
Sinemet	023145030	200mg+50 mg compresse a rilascio modificato, 30 compresse	Organon Italia S.r.l.	Det. DG 416/2021 pubblicata il 07/04/2021
Sinemet	023145042	100mg+25 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse	Organon Italia S.r.l.	Det. DG 416/2021 pubblicata il 07/04/2021
Tegretol	020602037	Bambini 20mg/ml sciroppo, 1 flacone da 250ml	Novartis Farma S.p.a.	Det. DG 435/2022 pubblicata il 07/10/2022

23A07191

DETERMINA 27 dicembre 2023.

Aggiornamento del piano terapeutico per «Nilemdo» e «Nustendi» nei pazienti con ipercolesterolemia. (Determina n. DG/536/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 20 del 13 gennaio 2023, recante «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2023, relativa al medicinale «Nilemdo» (acido bempedoico);

Vista la determina AIFA n. 21 del 13 gennaio 2023, recante «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2023, relativa al medicinale «Nustendi» (acido bempedoico/ezetimibe);

Tenuto conto che si è reso necessario aggiornare il piano terapeutico dei farmaci «Nilemdo» e «Nustendi» nei pazienti con ipercolesterolemia a seguito di alcune modifiche formali per allineamento a quanto riportato nella nota 13;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento del piano terapeutico

È aggiornato il piano terapeutico per NILEMDO e NUSTENDI nei pazienti con ipercolesterolemia, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale piano terapeutico sostituisce quello allegato alle determine AIFA n. 20 del 13 gennaio 2023 e 21 del 13 gennaio 2023, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2023.

Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE DI NILEMDO E NUSTENDI NEI PAZIENTI CON IPERCOLESTEROLEMIA

Da compilare a cura del prescrittore che seguirà il paziente nella gestione della terapia ipolipemizzante e del follow-up periodico (Specialista, Medico di Medicina Generale)

La scheda contiene un minimum data set di dati da raccogliere attraverso modalità decise dalle singole Regioni.

Sezione 1: scheda di valutazione e di prescrizione

Medico prescrittore____Tel ___________________

specialista in:____________________________________U.O.____________________Az. Sanitaria__________

Paziente (nome e cognome) ____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di Nascita_________________ Residenza____

Codice Fiscale ___________________________

Verificata la presenza delle seguenti condizioni:

A DIAGNOSI

☐ Ipercolesterolemia primaria familiare eterozigote

☐ Ipercolesterolemia primaria non familiare

☐ Dislipidemia mista

B CLASSE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE (**fare riferimento alla Nota 13** per la classificazione del livello di rischio)

☐ Medio ☐ Moderato ☐ Alto ☐ Molto alto

D DISTANZA DAL TARGET TERAPEUTICO NON SUPERIORE AL 20% nonostante il trattamento di 1° e 2° livello (per i target raccomandati rispetto ai livelli di rischio **fare riferimento alla Nota 13)** ☐

Es. per target LDL < 130 mg/dl ---- (valore LDL non superiore a 162 mg/dl)

per target LDL < 115 mg/dl ---- (valore LDL non superiore a 145 mg/dl)

Per target LDL < 100 mg/dl ---- (valore LDL non superiore a 125 mg/dl)

Per target LDL < 70 mg/dl ---- (valore LDL non superiore a 88 mg/dl)

E TERAPIA IN ATTO

Statine alla massima dose tollerata ☐ oppure Intolleranza alle statine ☐

Ezetimibe ☐ oppure Intolleranza all'ezetimibe ☐

(in questo caso escludere NUSTENDI)

Proposta terapeutica

NILEMDO 180 mg/die ☐ NUSTENDI 180/10 mg/die ☐

La validità della prima prescrizione è al massimo di 6 mesi.

Data prevista per il Follow up: ___________________ (è opportuno eseguire il primo follow-up entro i primi 3 mesi di terapia)

Data di valutazione ________________ Timbro e Firma del Medico _________________________________

Sezione 2: scheda di follow-up

Sezione 1: scheda di valutazione e di prescrizione

Medico prescrittore____Tel __________________

specialista in:___________________________________U.O.___________________Az. Sanitaria__________

Paziente (nome e cognome) ____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di Nascita_________________ Residenza____

Codice Fiscale ___________________________

Da compilare a cura del paziente Rispetto al precedente controllo:

L'assunzione del farmaco è stata: ☐ regolare ☐ irregolare

se irregolare, motivare le ragioni ____

Sono state modificate la altre terapie in corso? ☐ NO ☐ SI

se sì indicare come ____

È stato/a ricoverato/a in ospedale? ☐ NO ☐ SI

se sì indicare il motivo____

A cura del Medico prescrittore

In caso di comparsa di eventi avversi si ricorda di compilare la scheda di segnalazione

Si conferma la classe di rischio cardiovascolare di appartenenza iniziale? NO ☐ SI ☐

Si conferma l'eleggibilità del paziente al trattamento? NO ☐ SI ☐

Data prevista per il Follow up: _____________________

È opportuno eseguire il follow-up ogni 6-12 mesi in rapporto alle condizioni cliniche del paziente

Data di valutazione _________________ Timbro e Firma del Medico _________________________

23A07217

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril e amlodipina, «Takawita».

Estratto determina AAM/PPA n. 825/2023 del 21 dicembre 2023

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio, con scadenza il 16 ottobre 2022, è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

È, altresì, autorizzata la variazione di tipo IB - C.I.3.z adeguamento degli stampati alla decisione EMA/PRAC/752056/2018 (rif. procedura PSUSA/00000749/201802) - modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiornamento informazioni di sicurezza in merito all'interazione sacubitril/valsartan, relativamente al medicinale: TAKAWITA.

Confezioni:

045137015 - «4 mg + 5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

045137027 - «4 mg + 10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

045137039 - «8 mg + 5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

045137041 - «8 mg + 10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, Italia - codice fiscale 09674060158.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2022/1 - N1B/2023/1184.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07172

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina/acido clavulanico, «Saromox».

Estratto determina AAM/PPA n. 826/2023 del 21 dicembre 2023

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 18 marzo 2021 (AT/H/0622/001/R/001), con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito del *grouping* di variazione di tipo IB AT/H/0622/001/IB/014/G, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS) Austria, composto da 2 variazioni di tipo IB - C.I.3.z: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con le conclusioni della procedura PSUSA/00000188/202203 e della procedura PSUSA/00000187/202203.

Sono modificati i paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichettatura, relativamente al medicinale: SAROMOX.

Confezioni:

044107011 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

044107023 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL;

044107035 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

044107047 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in strip AL/AL;

044107050 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in strip AL/AL;

044107062 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in strip AL/AL.

Titolare A.I.C.: Hexal A/S, con sede legale in Edvard Thomsens Vej 14 - 2300 Copenhagen, Danimarca.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0622/001/R/001 - AT/H/0622/001/IB/014/G.

Codice pratica: FVRMC/2020/146 - C1B/2023/419.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07173

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Prazene»

Estratto determina IP n. 738 del 17 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CENTRAC 10 mg tablets 20 U.P. dalla Grecia con numero di autorizzazione 41121/10/31-05-2011, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. 243 Mesogeion Avenue 154 51, N. Psychiko (Grecia) e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstatte Freiburg, Mooswalddallee 1, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: PRAZENE «10 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n. 050208014 (in base 10) 1HW78G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: prazepam 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo ed il riferimento sulle etichette:

5. Come conservare PRAZENE

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PRAZENE «10 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n. 050208014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PRAZENE «10 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C. n. 050208014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07174

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina calcio, «Exorta».

Estratto determina AAM/PPA n. 819/2023 del 21 dicembre 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/1121.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a., codice fiscale 00714810157, con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori, Strada 6, Edificio L - 20089 Rozzano (MI), Italia.

Medicinale: EXORTA.

Confezioni:

A.I.C. n. 044631012 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631024 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631036 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631048 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631051 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631063 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631075 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631087 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631099 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631101 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631113 - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631125 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631137 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631149 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631152 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631164 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631176 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631188 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631190 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631202 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 044631214 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631226 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631238 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631240 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631253 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631265 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631277 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631289 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631291 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631303 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631315 - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631327 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631339 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631341 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631354 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631366 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631378 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631380 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631392 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 044631404 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL,

alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., codice fiscale 00395270481, con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di iopromide, «Ultravist».

Estratto determina AAM/PPA n. 821/2023 del 21 dicembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito dei *worksharing* approvati dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II C.I.6.a), estensione di indicazione terapeutica, riferita ai soli dosaggi 300 mg/ml soluzione iniettabile e 370 mg/ml soluzione iniettabile:

«Ultravist 300/370»: per l'uso in donne adulte nella mammografia con mezzo di contrasto per valutare ed individuare lesioni note o sospette del seno, come complemento alla mammografia (con o senza ultrasuoni) o come alternativa alla risonanza magnetica (RM) quando la RM sia controindicata o non disponibile.

Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo;

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo in seguito ad una revisione della letteratura sull'ipotiroidismo nei bambini, relativamente al medicinale ULTRAVIST.

Confezioni:

A.I.C. n.:

026965018 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

026965044 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

026965057 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 75 ml;

026965069 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

026965133 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

026965145 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

026965184 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml;

026965083 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

026965095 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

026965107 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

026965160 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

026965121 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

026965196 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 75 ml;

026965208 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 100 ml;

026965210 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 125 ml;

026965222 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 150 ml;

026965234 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 75 ml;

026965246 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 100 ml;

026965259 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 125 ml;

026965261 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 150 ml.

Codici procedure europee: SE/H/xxxx/WS/556, NO/H/xxxx/WS/62.

Codici pratiche: VN2/2022/74-VN2/2022/266.

Titolare A.I.C.: Bayer AG, con sede legale e domicilio fiscale in Kaiser - Wilhelm - Allee 1, 51373, Leverkusen, Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07176

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plenvu»

Estratto determina AAM/PPA n. 822/2023 del 21 dicembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z), aggiornamento dei paragrafi 4.5 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale PLENVU.

Confezioni:

A.I.C. n.:

045671017 - «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (1 trattamento);

045671029 - «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (40 trattamenti);

045671031 - «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (80 trattamenti);

045671043 - «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (160 trattamenti);

045671056 - «polvere per soluzione orale» 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (320 trattamenti).

Codice di procedura europea: SE/H/1801/001/II/18.

Codice pratica: VC2/2022/379.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11116290153) con sede legale e domicilio fiscale in via Fabio Filzi n. 25, 20124, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07177

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolpidem tartrato, «Zolpidem DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 823/2023 del 21 dicembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b, modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 4.8, 4.9 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento e alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali minori.

Relativamente al medicinale ZOLPIDEM DOC GENERICI.

Confezioni A.I.C. n.

038927063 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL;

038927075 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

038927087 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

038927099 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

038927101 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

038927137 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE confezione ospedaliera;

038927149 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

038927164 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL.

Codice di procedura europea: BE/H/0367/001-002/II/025.

Codice pratica: VC2/2022/587.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40, 20121, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A07178

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0918
Yen	155,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,543
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,86263
Fiorino ungherese	385,5
Zloty polacco	4,345
Nuovo leu romeno	4,9687
Corona svedese	11,145
Franco svizzero	0,948
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	11,3485
Rublo russo	-
Lira turca	31,7287
Dollaro australiano	1,6225
Real brasiliano	5,3935
Dollaro canadese	1,4584
Yuan cinese	7,7893
Dollaro di Hong Kong	8,5135
Rupia indonesiana	16915,09
Shekel israeliano	3,9875
Rupia indiana	90,79
Won sudcoreano	1419,8
Peso messicano	18,8458
Ringgit malese	5,1249
Dollaro neozelandese	1,7514
Peso filippino	60,966
Dollaro di Singapore	1,4539
Baht tailandese	38,218
Rand sudafricano	20,2326

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07220

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0962
Yen	158,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,525
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,86095
Fiorino ungherese	382,98
Zloty polacco	4,3373
Nuovo leu romeno	4,9718
Corona svedese	11,175
Franco svizzero	0,947
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	11,3655

Rublo russo	-
Lira turca	31,8927
Dollaro australiano	1,6273
Real brasiliano	5,3375
Dollaro canadese	1,4673
Yuan cinese	7,8231
Dollaro di Hong Kong	8,5498
Rupia indonesiana	16997,57
Shekel israeliano	4,0015
Rupia indiana	91,1835
Won sudcoreano	1430,22
Peso messicano	18,7406
Ringgit malese	5,1319
Dollaro neozelandese	1,755
Peso filippino	61,343
Dollaro di Singapore	1,4589
Baht tailandese	38,315
Rand sudafricano	20,2569

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07221

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0944
Yen	157,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,538
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,86555
Fiorino ungherese	385,23
Zloty polacco	4,3413
Nuovo leu romeno	4,9699
Corona svedese	11,129
Franco svizzero	0,946
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,2895
Rublo russo	-
Lira turca	31,883
Dollaro australiano	1,6186
Real brasiliano	5,3287
Dollaro canadese	1,4609
Yuan cinese	7,8121
Dollaro di Hong Kong	8,5439
Rupia indonesiana	16993,62
Shekel israeliano	3,9983
Rupia indiana	91,0595
Won sudcoreano	1425,62
Peso messicano	18,6867
Ringgit malese	5,0977
Dollaro neozelandese	1,7421
Peso filippino	60,991
Dollaro di Singapore	1,4562
Baht tailandese	38,252
Rand sudafricano	20,1107

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07222

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0983
Yen	156,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,481
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,86805
Fiorino ungherese	382,4
Zloty polacco	4,3403
Nuovo leu romeno	4,9699
Corona svedese	11,099
Franco svizzero	0,9432
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	11,315
Rublo russo	-
Lira turca	32,0229
Dollaro australiano	1,6243
Real brasiliano	5,3688
Dollaro canadese	1,4668
Yuan cinese	7,8426
Dollaro di Hong Kong	8,5781
Rupia indonesiana	16989,27
Shekel israeliano	3,9718
Rupia indiana	91,4335

Won sudcoreano	1431,04
Peso messicano	18,7425
Ringgit malese	5,1131
Dollaro neozelandese	1,7536
Peso filippino	60,978
Dollaro di Singapore	1,4598
Baht tailandese	38,276
Rand sudafricano	20,1365

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07223

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1023
Yen	156,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,589
Corona danese	7,456
Lira Sterlina	0,8666
Fiorino ungherese	381,93
Zloty polacco	4,342
Nuovo leu romeno	4,9708
Corona svedese	11,0556
Franco svizzero	0,9417
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	11,2705
Rublo russo	-
Lira turca	32,2044
Dollaro australiano	1,6197
Real brasiliano	5,3624
Dollaro canadese	1,4639
Yuan cinese	7,864
Dollaro di Hong Kong	8,6105
Rupia indonesiana	17029,65
Shekel israeliano	3,9764
Rupia indiana	91,628
Won sudcoreano	1430,05
Peso messicano	18,6955
Ringgit malese	5,1059
Dollaro neozelandese	1,7505
Peso filippino	61,067
Dollaro di Singapore	1,4593
Baht tailandese	38,084
Rand sudafricano	20,307

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A07224

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bojano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bojano (CB), nelle persone del dott. Antonello Carlone, del dott. Pasquale De Falco e del dott. Fabrizio Cocola, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2019, è stata nominato componente della suddetta commissione il dott. Vincenzo Bisogno, in sostituzione del dimissionario dott. Antonello Carlone.

Considerato che il suddetto dott. Pasquale De Falco ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 2023, è stato nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione, il dott. Mario Ambrosanio, in sostituzione del suddetto dott. Pasquale De Falco.

23A07218

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Caccamo.

Il Comune di Caccamo (PA), con deliberazione n. 47 del 29 agosto 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2023, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caccamo (PA), nelle persone del dott. Giuseppe Catalano, del dott. Francesco Mario Fragale e del dott. Salvatore Bonanno, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A07219

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto 16 maggio 2016) - Bando n. 6/2023.

Si rende noto che, sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (http://www.pariopportunita.gov.it/), sezione Bandi e avvisi, è pubblicato il testo integrale del Bando n. 6/2023, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto 16 maggio 2016), con i relativi allegati.

23A07190

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-04) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
*(di cui spese di spedizione € 257,04)** - annuale € **438,00**
*(di cui spese di spedizione € 128,52)** - semestrale € **239,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
*(di cui spese di spedizione € 19,29)** - annuale € **68,00**
*(di cui spese di spedizione € 9,64)** - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
*(di cui spese di spedizione € 41,27)** - annuale € **168,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,63)** - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
*(di cui spese di spedizione € 15,31)** - annuale € **65,00**
*(di cui spese di spedizione € 7,65)** - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
*(di cui spese di spedizione € 50,02)** - annuale € **167,00**
*(di cui spese di spedizione € 25,01)** - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
*(di cui spese di spedizione € 383,93)** - annuale € **819,00**
*(di cui spese di spedizione € 191,46)** - semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.